

**CAMPAGNA EUROPEA DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI  
ANNO 1999**

**"Come evitare piccoli o grandi inconvenienti" (\*)**

**Progetto realizzato con il cofinanziamento della Direzione Generale XXIV "Politica dei consumatori" della Commissione Europea**

**Indice**

**(1) BANCHE**

**(2) BORSA**

**(3) FINANZA**

**(4) Dal TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA n° 385/1993**

**(\*) - LE MODIFICHE AL T.U. BANCARIO**

**(\*) - LE ISTRUZIONI DEL CICR**

**(\*) - UN COMMENTO DELL'AVV. ANTONIO TANZA**

**(5) Dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEL SETTORE BANCARIO DELL'ABI**

---

## **(1) BANCHE**

### **SERVIZI BANCARI**

#### ARGOMENTI TRATTATI

- il sistema bancario italiano: caratteristiche, peculiarità, istruzioni per l'utente.
- Il conto corrente: apertura, cointestazioni, delega. I giorni di valuta, di disponibilità, di non stornabilità. La chiusura. Accortezze e consigli.
- Come si legge l'estratto conto
- Il bancomat e il Pagobancomat.
- La carta di credito.
- Il bonifico.
- Pagamento delle bollette e Domiciliazione delle utenze.
- I prestiti personali / Credito al consumo.
- La fideiussione.
- Mutui fondiari.
- I reclami: Procedure e gestione

---

### **IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO: CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ. ISTRUZIONI PER L'UTENTE.**

Il settore bancario ha un compito fondamentale per l'intero sistema economico di un paese: mettere a disposizione degli operatori (famiglie, aziende, pubblica amministrazione) strutture, strumenti e tecniche in grado di promuovere "affari" tra coloro che registrano avanzi finanziari e coloro che, al contrario, devono affrontare disavanzi. E' quindi evidente che il sistema bancario di un paese è "utile" nel momento in cui favorisce e sviluppa una efficiente ed efficace allocazione delle risorse finanziarie. Ma il nostro settore creditizio sembra essere condannato da una serie di peculiarità che, ad primo approccio sembrano favorevoli, ma che in ultima analisi lo condanneranno ad un declino inesorabile se non si provvederà con drastiche inversioni di rotta.

Prima peculiarità:

In Italia da sempre il settore in grado di spendere meno del reddito introitato è quello delle famiglie: siamo, da decenni, tra i popoli che risparmiano di più. Il che significa che il sistema finanziario nazionale (dai depositi bancari, ai titoli del debito pubblico, al risparmio postale) è in via prioritaria alimentato dalle "famiglie" e dalle piccole e piccolissime aziende.

Seconda peculiarità:

In tutti i paesi avanzati le Autorità antitrust controllano e indagano ogni settore mercantile. In Italia, sebbene la costituzione vieti i "tribunali speciali", il settore bancario gode di extraterritorialità nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ricadendo sotto il controllo della Banca d'Italia. Il nostro Antitrust verrà semplicemente "sentito" da Via Nazionale, qualora si dovesse trattare di questioni inerenti la concorrenza o ipotesi di posizioni dominanti nell'ambito di aziende di credito. Oltretutto l'Istituto centrale ha sempre soffocato ogni minimo segnale di scostamento da comportamenti operativi omogenei, giudicati "normali", contrabbandando queste imposizioni per superiori esigenze di stabilità del sistema.

Di recente, però, la Banca d'Italia ha dovuto aprire una inchiesta (su suggerimento di Bruxelles a seguito di denunce di Adusbef) per valutare ipotesi di cartello a carico di alcune grandi banche. Accertata la presenza di accordi di cartello, ha comminato ad undici banche una multa di 33 miliardi. Il segnale può essere sintomatico dell'incidenza "europea" -auspicata ed auspicabile- sul nostro sistema creditizio.

Terza peculiarità:

Il ruolo dell'ABI (associazione bancaria italiana) ha imposto per decenni una reale diversificazione operativa delle banche italiane, imponendo norme uniformi nei contratti e rendendo inutile la ricerca di migliori situazioni di efficienza.

Date le caratteristiche appena richiamate, il sistema bancario non poteva che svilupparsi in maniera autoreferente. Aiutato dai guasti comportamentali indotti dai metodi della Prima Repubblica, non ha mai tenuto in alcuna considerazione le esigenze della clientela (singoli utenti o aziende private o pubbliche), cointeressenze più o meno lecite, a parte. In particolare il piccolo correntista è sempre stato considerato come ultima ruota del carro, sebbene, abbiamo visto, risulti il primo finanziatore del sistema. Questa anomalia è particolarmente sconcertante per un settore che non produce beni, ma che vive quindi perché altri sono disposti a remunerare i servizi offerti.

Viste le caratteristiche non proprio avanzate, il provincialissimo sistema bancario italiano ha imposto prodotti omogenei, di qualità scadente, mai all'avanguardia, di costo particolarmente elevato, nei fatti in regime di monopolio. Per decenni il cliente non è stato in grado di scegliere soluzioni alternative: le norme uniformemente vessatorie, i costi praticamente identici, le dimensioni aziendali "suggerite" dalla Banca d'Italia, accettate dagli istituti di credito in cambio di coperture più o meno professionali (si veda l'accollo all'erario del crack del Banco di Napoli di 12.000 miliardi), hanno fatto crescere un sistema creditizio nazionale più da sopportare che in grado di favorire il sistema economico; senza prodotti innovativi e respiro asfittico; con gli oltre trecentomila addetti che, a stento e solo oggi, cominciano a comprendere che i loro stipendi sono assicurati dalla clientela pagante e non dall'Ufficio del Personale. Una tale posizione di vantaggio dell'offerta nei confronti della domanda (praticamente obbligata) ha permesso alle aziende bancarie l'adozione di politiche di bilancio impostate esclusivamente sul controllo del differenziale "tasso passivo - tasso attivo" e sull'aumento dei costi dei singoli servizi, a copertura di erogazioni ed impieghi decisi, troppo spesso, "per meriti speciali".

Efficienza, contabilità analitica, corretta gestione delle risorse, anche umane, soddisfazione del cliente: concetti estranei al settore e, quindi, senza senso. Con la conseguenza che, ad esempio, il personale più capace è sempre stato mortificato rispetto a quello segnalato dagli amici potenti.

Ci si consentano alcuni esempi:

- La trimestralizzazione degli interessi sugli scoperti di conto corrente (imposti dal 1952, contro dettami del Codice civile entrato in vigore dieci anni prima) trovò politici e Banca d'Italia distratti, una magistratura poco informata per oltre 45 anni, le aziende della ricostruzione del dopoguerra non in grado di opporsi a quelle richieste "prendere o lasciare": gli introiti per le banche sono stati tanto facili quanto ingiustificati;

- L'impossibilità, oggi, di agire sul differenziale "tassi attivi-tassi passivi" perché ormai la remunerazione dei depositi è praticamente intoccabile, essendo prossima allo zero, ha risvegliato la fantasia dei banchieri nel creare nuove voci di costo: "raccolta ordini", (anche 40.000 lire) per rinnovare titoli di Stato; "gestione di conto a debito non autorizzato", (anche 90.000 lire) qualora per errore o per valuta il saldo dovesse presentare, anche per un giorno, un saldo passivo di poche migliaia di lire; allungamento dei giorni di valuta sui versamenti "su piazza" e loro equiparazione ai versamenti "fuori piazza", come se si adottassero tecnologie ottocentesche e non da terzo millennio; "chiusura definitiva dei rapporti", con 200.000 lire addebitate sul conto corrente, oltre le altre "normali" spese di chiusura, per chi decide di cambiare banca;

- Il mantenimento su molti servizi di alte commissioni percentuali, in passato accettabili perché bilanciate da alti rendimenti (dei titoli di Stato, delle remunerazioni dei depositi, ecc). Non si comprende perché, ad esempio, trasferire titoli da una banca all'altra costi fino a 150.000 lire per tipo di titolo (spezzature comprese), anche in presenza di contratti Montetitoli, essendo ormai per lo più dematerializzati, ridotti cioè ad una riga di tabulato.

- Convenzioni stipulate con "clienti-grandi numeri" (dipendenti statali, di enti locali, di grandi aziende, ordini professionali, pensionati INPS ecc.) a condizioni di convenienza per allettare la clientela, ma velocemente ed impunemente disattese, per cui correntisti con la stessa convenzione, ma con capacità contrattuali diverse, si ritrovano soggetti a differenti condizioni contrattuali.

In questa situazione, non possiamo che invitare gli utenti bancari ad uno sforzo autonomo per migliorare, con loro atteggiamenti fermi e corretti, i rapporti con le banche, ricordando che il Testo Unico delle leggi in materia creditizia fornisce loro alcuni strumenti legali: sui mutui (articoli 38-42); sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (articoli 115-120); sul credito al consumo (articoli 121-126). Ricordiamo inoltre che l'ABI, consapevole del basso livello qualitativo nei rapporti con la

clientela, ha emanato il 21 febbraio 1996 un Codice di comportamento il cui contenuto, sconosciuto anche per la quasi totalità dei direttori d'agenzia, può comunque essere fatto valere nei confronti degli istituti di credito.

**ATTENZIONE: Alla luce di questi strumenti, possiamo fornire i seguenti suggerimenti: Riconvertire rapidamente l'immagine che si ha della banca e degli addetti ai lavori: la banca è un negozio che vende prodotti del credito e della finanza; i dipendenti sono al servizio di chi decide di acquistare il loro servizi. Quindi si pretenda " trasparenza, diligenza, professionalità" e si esiga, cortesemente, cortesia.**

**Mai firmare moduli in bianco e pretendere sempre una copia dei documenti che si firmano. Non si abbia timore di chiedere tutte le spiegazioni del caso prima di prendere qualsivoglia decisione. Il Codice di comportamento ABI (pag.29) impegna l'azienda a "fornire al cliente l'assistenza necessaria affinché tutte le clausole contrattuali risultino pienamente comprensibili....." e (pag. 30) a "fornire le informazioni che permettono l'utilizzo corretto del prodotto o del servizio".**

**Qualora sia necessario firmare dei contratti (di mutuo, di gestione patrimoniale, ecc.) è opportuno chiederne preventivamente una copia da analizzare, o far analizzare, con calma: il Codice ABI (pag. 30) impone all'azienda bancaria di "fornire -su richiesta del cliente- una copia in bianco del contratto relativo al prodotto o al servizio offerto".**

**Individuare fonti alternative di informazione sui servizi bancari e smettere di prendere per oro colato quello che ci viene riferito in agenzia. Come abbiamo visto, ancora oggi, troppi bancari non sono in grado di fornire un valore aggiunto per la clientela, ed anzi troppo spesso sono fornitori di disvalori (si veda la vicenda delle obbligazioni bancarie con la clausola "call").**

---

## **LE BANCHE E GLI UTENTI**

L'attività delle banche, costituita dalla raccolta del risparmio presso il pubblico e dalla erogazione di denaro (fidi, prestiti, mutui, ecc.), è regolata dal "Testo Unico delle leggi in materia creditizia", entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Gli articoli che riguardano i rapporti con la clientela sono quelli del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) e vanno dal n° 115 al n° 129. Il Testo unico ha inglobato 9 dei 10 articoli della legge 154/1992 (detta della "trasparenza bancaria"). Di detta legge è rimasto in piedi il solo articolo 10, sulle "fideiussioni".

Premettiamo che tassi, prezzi, costi e commissioni bancarie (bolli a parte) sono sempre contrattabili con il "direttore".

---

## **IL CONTO CORRENTE BANCARIO**

### **FORMALITA' PER L'APERTURA**

Per aprire il conto corrente occorre presentarsi con un documento di identità ed il codice fiscale. Si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di Conto corrente ( una copia deve essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in apposite schede.

### **ESTRATTO CONTO**

La scelta della periodicità dell'estratto conto è a esclusiva discrezione del titolare del conto e può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile (Art. 115, 2° punto del Testo Unico). Lo stesso Testo Unico concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un errore di esecuzione, dopodichè il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti però che l'articolo 8 ( 3° comma) delle norme generali ABI, sottoscritte in banca dall'utente quando aprì il conto, fissa in 6 mesi il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

Al 31 dicembre vengono calcolati:

#### **all'attivo:**

- gli interessi maturati nell'anno a favore dell'utente;

#### **al passivo:**

- la ritenuta fiscale del 27 per cento sugli interessi attivi.
- le spese per le operazioni avvenute nell'anno (costo unitario per il n° totale delle operazioni),
- le spese di amministrazione (o di chiusura) del conto.
- gli eventuali interessi debitori, se il saldo è sceso anche per un solo giorno sotto lo zero. Si ricordi che questi vengono calcolati e capitalizzati alla fine di ogni trimestre;
- la commissione di massimo scoperto gravante sul massimo importo a debito registrato nel conto a seguito di sconfinamento sotto lo zero, anch'essa trimestrale se, nel trimestre, il conto ha presentato posizioni in rosso.

#### COINTESTAZIONI

E' possibile intestare il conto a più persone. I "contitolari" possono decidere di agire "disgiuntamente" o "congiuntamente". Nel primo caso ("firme disgiunte") tutti hanno "pieni poteri" di agire sul conto (anche, individualmente, di chiuderlo). Nel secondo caso ("firme congiunte") ogni ordine dato alla banca va firmato congiuntamente: dagli assegni tratti sul conto, ai bonifici, alla richiesta di assegni circolari, agli investimenti.

**ATTENZIONE: Le clausole "firme congiunte" o "firme disgiunte" vanno sottoscritte da tutti gli intestatari. Perché un conto passi da "firme congiunte" a "firme disgiunte" occorrerà la firma di tutti i cointestatori; perché passi da "firme disgiunte" a "firme congiunte", sarà sufficiente una raccomandata di un solo intestatario.**

#### DELEGA

Il titolare del conto può delegare una persona di sua fiducia; salvo diversa disposizione dell'intestatario del conto, il delegato può effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto del titolare. Gli è preclusa la sola operazione di chiusura del rapporto.

#### GIORNI DI VALUTA

E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico.

I versamenti da noi effettuati vengono qualificati in funzione dei titoli versati (contanti, assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni circolari, assegni su piazza, assegni fuori piazza). In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta e di disponibilità.

**ATTENZIONE: Se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestati dalla banca; l'operazione sarà gravata da tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Aspettiamoci un addebito in funzione della somma utilizzata prima che si sia maturata la valuta.**

#### GIORNI DI DISPONIBILITA'

E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli si rendono disponibili e possono essere prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità è sempre superiore a quello dei giorni di valuta.

#### GIORNI DI NON STORNABILITA'

Le banche hanno convenuto che, trascorso un definito numero di giorni dal versamento o dall'accredito di titoli sul conto corrente, il cliente può considerare definitivamente " non stornabili " le somme versate. In altri termini, trascorso quel periodo, l'azienda di credito non potrà addebitare d'iniziativa e all'insaputa del titolare il conto ma, in caso di mancato buon fine del titolo versato, essa dovrà coordinare l'operazione di recupero della somma con il correntista, concordando con esso le modalità di riaddebito.

I termini di non stornabilità variano in funzione del tipo di versamento (assegno circolare o bancario, su piazza o fuori piazza ecc.) e la loro tassatività può essere rivista (nel senso di un allungamento) solo per cause di forza maggiore tali da compromettere la normale operatività bancaria (es. scioperi).

#### LA CHIUSURA DEL CONTO

Il titolare può ordinare in qualsiasi momento la chiusura del conto se questo è a credito.

Nell'ordine, sempre scritto, occorre indicare la destinazione (altro conto bancario, Assegno Circolare all'indirizzo ecc.) della somma che resta sul conto dopo che la banca ha operato l'accredito degli interessi attivi per il cliente e gli addebiti per:

- Spese per le operazioni effettuate dal 1° gennaio dell'anno al giorno di chiusura;
- Spese di invio dell'estratto conto;
- Spese di chiusura;
- Eventuale addebito di interessi passivi;

All'ordine di chiusura vanno allegati gli assegni non utilizzati.

**ATTENZIONE: Il rapporto con la banca è fiduciario: il titolare può chiudere il conto quando vuole, senza dare giustificazioni. Ma anche la banca può decidere di interrompere il rapporto: un conto utilizzato "disordinatamente", spesso a debito, con copertura degli assegni sempre in extremis, può far decidere la banca per una sua chiusura.**

**Attenzione: Se, calcolate le competenze, il conto presenta un saldo negativo (sotto lo zero) la banca non procederà alla chiusura. Occorre sempre lasciare un saldo tale da permettere l'addebito di quanto dovuto alla banca.**

## **ACCORTEZZE E CONSIGLI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE**

- 1) Si ricordi che chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. E' pertanto opportuno far presente subito la situazione, per evitare spese di chiusura successive.**
- 2) Se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi occorre richiedere agli uffici anagrafici del comune il "certificato di residenza storico anagrafico" e presentarlo. In esso risultano cronologicamente tutti i nostri indirizzi di residenza. E' l'unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati.**
- 3) Accertare sempre se la nostra posizione di lavoro (dipendente di enti o società, libero professionista ecc.) o sociale (pensionato, studente ecc.) può permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca.**
- 4) Tutte le spese, le commissioni, i tassi minimi o massimi devono essere esposti in fogli sintetici nei locali aperti al pubblico e riportati approfonditamente in fogli analitici, consultabili dagli utenti.**
- 5) La variazione dei tassi di interesse deve essere sempre notificata per iscritto alla clientela. La comunicazione può limitarsi ad annunci sulla Gazzetta Ufficiale se la variazione è intervenuta per la totalità degli utenti della banca.**
- 6) La chiusura definitiva di un conto corrente può richiedere anche un mese dalla data del nostro ordine. E' pertanto conveniente non dare ordini di chiusura troppo a ridosso della fine dell'anno. Se al 31 dicembre, pur se in estinzione, il conto risulta ancora aperto, si pagheranno le spese annuali di amministrazione e - qualche giorno dopo - all'atto della chiusura definitiva, quelle di estinzione. E' opportuno perciò non dare l'ordine di chiusura dopo la metà di novembre. Accertarsi prima della fine dell'anno del perfezionamento dell'operazione.**

## **COME SI LEGGE L'ESTRATTO CONTO**

Il Testo Unico in materia bancaria e creditizia, (emanato con decreto legge nell'agosto '93, entrato in vigore il primo gennaio 1994, modificato con decreto legislativo dell'ottobre 1999), impone alle banche l'invio periodico di una rendicontazione relativa ai contratti di durata come il conto corrente. In base a questa normativa, l'estratto conto è "annuale", ma il correntista può far richiesta scritta alla banca al fine di ricevere l'estratto conto con altra cadenza (mensile, trimestrale, semestrale) ritenuta più congeniale alle sue esigenze.

Prima considerazione: in mancanza di indicazioni del cliente, la legge considera "naturale" la cadenza annuale. Ancora oggi, però, molte banche impongono la cadenza trimestrale, perché non "interessate" a modificare il sistema informatico per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Il citato Testo Unico concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un ordine male eseguito; dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti però che le norme sottoscritte in banca dall'utente quando aprì il conto, fissano in un periodo più lungo il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

Seconda considerazione: La definizione di un periodo di tempo tassativo, trascorso il quale il cliente non può più sollevare problemi di esecuzione o di scrittura, mentre per sé la banca mantiene aperta per dieci anni (normale decadenza) tale possibilità, è una evidente vessazione. La cosa è poi aggravata da una argomentazione molto cara ai direttori di agenzia: di fronte alla richiesta di rivedere errori o apportare modifiche ad operazioni o condizioni dell'anno precedente, si accampa una falsa impossibilità tecnica (imputata al computer) che non permetterebbe di intervenire in situazioni antecedenti l'inizio dell'anno. Si sappia che tale impossibilità è inesistente.

La "finanziaria 1994" eliminò ogni imposta di bollo gravante su alcune singole operazioni e sulle comunicazioni periodiche di legge inviate dalla banca ed introdusse l'imposta annua forfetaria di 33.000 lire ( 72.000 se il conto era intestato ad una società) frazionata e percepita per ogni invio dell'estratto(di conto corrente e di conto titoli). Un anno dopo, quei bolli furono portati agli attuali livelli, rispettivamente a 49.500 ed a 108.500 lire. [ Per inciso, si rammenti che la stessa legge "finanziaria 94" ha introdotto il bollo (oggi pari a 20.000 lire) per ogni contratto sottoscritto in banca.]

Terza considerazione: Il bollo non diminuisce se si richiede una periodicità meno serrata. Pertanto, si pagheranno in unica soluzione 49.500 lire, con estratto annuale; due volte 24.750 lire, con estratto semestrale; quattro volte 12.375 lire, con estratto trimestrale; dodici volte 4.125 lire con estratto mensile.

In merito alla trasparenza delle condizioni di contratto (tassi, spese, commissioni ecc.), il Testo Unico impone alle banche di comunicare al cliente ogni variazione a suo svantaggio: personalmente se la variazione è imposta solo a quel cliente, mettendo un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale se le modifiche riguardano la totalità della clientela (ci asteniamo da commenti). In alcuni casi, però, e sempre con l'estratto conto di fine anno, gli istituti di credito comunicano le variazioni e/o l'entità delle condizioni applicate al conto corrente.

Quarta considerazione: Poiché il cliente ha quindici giorni di tempo, da quando viene a conoscenza delle variazioni, per non accettarle e rescindere il contratto alle precedenti condizioni, è sempre opportuno verificare con attenzione quanto riportato nell'estratto. Ciò è possibile anche nel caso in cui la banca, con una professionalità esemplarmente europea, comunichi che la variazione è retrodatata ed applicata dall'inizio dell'anno, o del trimestre.

Alla luce di questi vincoli normativi e temporali, è opportuno attrezzarsi per controllare quanto riportato dalla banca in merito all'andamento contabile del nostro rapporto. Per poter esercitare questo diritto, è necessario disporre soltanto di un po' di buona volontà per puntualizzare il concetto di "numeri creditori e debitori" (vedi oltre), di "commissione di massimo scoperto", di "valuta e disponibilità" ecc.: riteniamo infatti che solo la adeguata conoscenza degli strumenti che usiamo (in ogni campo) permetta un esercizio sereno e competente dei nostri diritti ed una parallela consapevole attenzione ai nostri doveri.

Al termine della lettura delle due schede, oltre a scoprire insperate semplicità, avremo tutti gli elementi per poter 'fare le pulci' al nostro estratto conto senza l'aiuto di esperti e con cognizione di causa.

Cercheremo di illustrare nel modo più chiaro possibile:

il prospetto relativo alle movimentazioni contabili avvenute nel conto (foglio A)

il riassunto scalare delle varie operazioni (foglio B)

il calcolo finale delle competenze.

### **L'estratto conto in pratica**

Ipotizziamo di consultare un estratto conto dell'ultimo trimestre dell'anno.

Oltre a riportare le movimentazioni contabili intervenute sul conto e registrate dalla banca (Foglio A) si riporta il "riassunto scalare" (Foglio B), con il computo dei numeri debitori e creditori.

I "numeri" permettono di anticipare il calcolo degli interessi perché prendono in considerazione due fattori, "capitale" e "tempo", quantificabili di giorno in giorno tralasciando il livello di tasso, il quale risulta variabile fino alla chiusura dei conti: esso verrà quantificato solo all'atto del calcolo.

Infatti, mentre la formula degli interessi è uguale a [Capitale x Tasso x Giorni : 36500], quella dei Numeri è uguale a [Capitale x Giorni : 100]. Ne deriva che Interesse = Numeri x Tasso : 365.

Infine ricordiamo che, al 31 dicembre di ogni anno, vengono calcolati:

all'attivo:

- gli interessi maturati nell'anno a favore dell'utente, funzione del tasso e della giacenza;

al passivo:

- la ritenuta fiscale del 27 per cento sugli interessi attivi (era del 30 per cento fino al 20 giugno 1996).

- le spese per le operazioni avvenute nell'anno;

- le spese di amministrazione e di chiusura dei conti;

- gli eventuali interessi debitori se il saldo è sceso anche per un solo giorno sotto lo zero. Si ricordi che, ancora oggi, questi vengono calcolati e capitalizzati alla fine di ogni trimestre;

- la commissione di massimo scoperto gravante sul massimo importo a debito registrato nel conto a seguito di sconfinamento sotto lo zero, anch'essa trimestrale se, nel trimestre, il conto ha presentato posizioni in rosso.

[In effetti, la commissione di massimo scoperto si calcola, generalmente, in base a tre ipotesi funzione dei giorni di permanenza a debito del conto; ma ai fini della comprensione del meccanismo l'approfondimento è del tutto irrilevante. E' invece opportuno che il correntista si informi quale dei tre casi - quattro con l'ipotesi di franchigia - sia stato imputato al suo conto.]

### **FOGLIO A** (primo foglio)

(ENTRATE ED USCITE)

Banca X

Estratto al 31.12.'99

Sig. Rossi

|     | <b>DATA</b> | <b>VALUTA</b> | <b>MOV. DARE</b> | <b>MOV. AVERE</b> | <b>DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE</b>       |
|-----|-------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| 1.a | 01/10       | 30/9          |                  | 3.028.922         | Saldo trimestre precedente               |
| 2.a | 07/10       | 06/10         | 5.000.000        |                   | Assegno n. 940607 (datato 6.10)          |
| 3.a | 19/10       | 19/10         | 2.000            |                   | Recupero spese di invio estratto conto   |
| 4.a | 19/10       | 27/10         |                  | 10.000.000        | Versamento (assegno su piazza)           |
| 5.a | 24/11       | 18/11         | 212.600          |                   | ordine permanente: rata di novembre 1999 |
| 6.a | 31/12       | 31/12         |                  | 7.814.322         | Saldo fine anno                          |

Analizziamo per colonna il Foglio A:

- sulla prima viene riportata la data dell'operazione;

- sulla seconda colonna viene riportato il giorno di valuta dell'operazione (cioè il giorno da cui cominciano a decorrere gli interessi o, in caso di operazione passiva, il giorno da cui cessa il conteggio degli interessi);

sulla terza colonna appare l'importo relativo alle operazioni passive per il cliente;

sulla quarta colonna l'importo delle operazioni attive per il cliente;

- sulla quinta colonna la descrizione delle singole operazioni.

Analizziamo per riga il Foglio A:

**1.a** = il saldo precedente, in data 1° ottobre e valuta 30 settembre, risulta con una posizione a credito per il correntista di L. 3.028.922. ( Questa notazione è considerata dalla banca una vera e propria operazione che, nel calcolo delle spese di fine anno, si somma alle altre).

**2.a** = in data 7 ottobre (valuta 6 ottobre) è stato addebitato un assegno bancario di L.5.000.000 (emesso in data 6 ottobre) il cui importo viene imputato nella colonna delle operazioni passive.

**3.a** = in data 19 ottobre (stessa valuta) compare nella colonna delle operazioni passive l'importo di L. 2.000 relativo alle spese di elaborazione di estratti conto.

**4.a** = in data 19 ottobre, con valuta 27 ottobre è stato versato un assegno bancario di L. 10.000.000 il cui importo appare nella colonna delle operazioni attive.

**5.a** = il giorno 24 novembre è stato registrato un addebito a fronte di un ordine permanente per il pagamento di rate. La voce è stata registrata dalla banca in data 24 novembre (valuta 18 novembre).

**6.a** = il 31 dicembre il conto si chiude con un saldo attivo di L. 7.814.322.

Vediamo, ora, il secondo foglio, quello relativo al riassunto scalare che permette il calcolo degli interessi:

### FOGLIO B (secondo foglio)

#### RIASSUNTO SCALARE

|     | Valuta | Saldi per valuta | Giorni    | Numeri debitori | Numeri creditori  |
|-----|--------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.b | 30/09  | + 3.028.922      |           |                 | 18.749.321        |
| 2.b | 30/09  | + 3.028.922      | 6         |                 | 181.735           |
| 3.b | 06/10  | - 1.971.078      | 13        | 256.240         |                   |
| 4.b | 19/10  | - 1.973.078      | 8         | 138.115         |                   |
| 5.b | 27/10  | + 8.026.922      | 22        |                 | 1.765.923         |
| 6.b | 18/11  | + 7.814.322      | 43        |                 | 3.360.158         |
|     |        |                  | <b>92</b> | <b>394.355</b>  | <b>24.057.137</b> |

Analizziamolo per colonna:

- nella prima colonna è indicato il giorno di valuta per ogni operazione (ricordiamo, infatti, che la data di esecuzione della scrittura è irrilevante per il calcolo degli interessi);

- nella seconda colonna sono riportati i saldi per valuta che, in funzione delle nostre operazioni, possono essere positivi o negativi;

- nella terza colonna viene riportato il numero dei giorni di valuta (calcolato prendendo in considerazione la data di valuta di un'operazione e la data di valuta dell'operazione immediatamente successiva);

- nella quarta e nella quinta colonna sono riportati rispettivamente i numeri debitori e i numeri creditori necessari per il calcolo degli interessi.

Analizziamo per riga il Foglio B

**1.b** = In questa riga, riportiamo i numeri creditori relativi ai tre trimestri precedenti. Abbiamo ipotizzato infatti che il conto nel suddetto periodo sia sempre rimasto coperto, ovvero che non ci siano stati saldi negativi (non compaiono quindi numeri debitori, ma soltanto creditori). La cifra riportata è inventata.

**2.b** = Con valuta 30 settembre, compare un saldo positivo di L. 3.028.922 ; i giorni di valuta sono 6, infatti dal 30 settembre al 6 ottobre (valuta successiva) intercorrono 6 giorni; i numeri creditori (creditori perchè il saldo è positivo) sono 181.735 ( $3.028.922 \times 6 : 100 = 181.735$ ).

**3.b** = Con valuta 6 ottobre, compare un saldo negativo di L. 1.971.078 ( $3.028.922$  meno 5.000); i giorni di valuta sono 13 (dal 6 al 19 ottobre); i numeri debitori (debitori perchè il saldo è negativo) sono 256.240 ( $1.971.078 \times 13 : 100 = 256.240$ )

**4.b** = Con valuta 19 ottobre, compare un saldo negativo di L. - 1.973.078 ( $3.028.922$  meno 5.000.000 meno 2.000); i giorni di valuta sono 8 (dal 19 al 27 ottobre); i numeri debitori sono 138.115 ( $1.973.0780 \times 8 : 100 = 138.115$ ).

**5.b** = Con valuta 27 ottobre, compare un saldo positivo di L. 8.026.922 ( $10.000.000$  meno 1.973.078); i giorni di valuta sono 22 (dal 27 ottobre al 18 novembre); i numeri creditori sono 1.765.923 ( $8.026.922 \times 22 : 100 = 1.765.923$ ).

**6.b** = Con valuta 18 novembre, compare un saldo positivo di L. 7.814.322 ( $8.026.922$  meno 212.600); i giorni di valuta sono 43 (dal 18 novembre al 31 dicembre); i numeri creditori sono 3.360.158 ( $7.814.322 \times 43 : 100$ ).

## COMPETENZE DI FINE ANNO

Quantifichiamo le condizioni.

Supponiamo:

che il tasso d'interesse attivo concordato sia del 2 % e che rimanga costante per tutto l'anno;

che la ritenuta fiscale sia il 27 per cento sugli interessi creditori.

che il tasso d'interesse passivo per il cliente sia del 14 %;

- che la commissione di massimo scoperto (da calcolare sul maggiore saldo negativo del trimestre) sia dello 0,5 per cento (1/2 di punto);

- che le spese di amministrazione o di chiusura siano di L. 80.000;

- che il costo di ogni singola operazione sia di L. 3.000 e che il numero delle operazioni in un anno sia stato di 80;

che non esistano altre voci di spesa oltre quelle indicate.

- che il conto sia andato in rosso (a debito) soltanto nell'ultimo trimestre.

### INTERESSI CREDITORI:

Per calcolare l'importo lordo degli interessi attivi occorre moltiplicare il totale dei numeri creditori per il tasso attivo (2 %) e dividere per l'anno civile (365 giorni).

La ritenuta fiscale si ottiene moltiplicando l'aliquota del 27 per cento (27 : 100) al totale lordo degli interessi attivi (imponibile).

Il totale netto degli interessi attivi si ricava dalla sottrazione tra l'importo lordo e la ritenuta fiscale.

$L. 24.057.137 \times 2 : 365 = L. 131.820$  Totale lordo

(num. creditori) x (tasso cr.) : (anno civ.) = (Interessi creditori)

$L. 131.820 \times 27 : 100 = L. 35.591$  Ritenuta fiscale su interessi creditori

$L. 131.820 - 35.591 = L. 96.229$  Totale interessi creditori netti.

### INTERESSI DEBITORI:

Gli interessi a debito si calcolano moltiplicando i numeri debitori per il tasso passivo (9 per cento) e dividendo per l'anno civile (365 giorni).

$394.355 \times 14 : 365 = L. 15.126$

(numeri debitori) x (tasso db.) : (anno civ.) = (interessi debitori)

### COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO:

La commissione di massimo scoperto si calcola applicando l'aliquota dello 0,5 % (0,5: 100) sul saldo negativo di maggiore importo raggiunto nel trimestre.

$L. 1.973.078 \times 0,5 : 100 = L. 9.865$

(max saldo debitore) x (aliquota c.m.s.) = (Comm. di massimo scoperto)

### SPESE ANNUE DI AMMINISTRAZIONE O DI CHIUSURA:

Abbiamo supposto che siano pari a Lit. 80.000

### SPESE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE:

Supponendo che la spesa unitaria sia di L. 3.000 e che il numero annuo di operazioni sia 80, il costo complessivo per le operazioni avvenute è di L. 240.000 (L. 3.000 x 80)

## RIEPILOGO COMPETENZE (terzo foglio)

|                           | <b>A debito</b> | <b>A credito</b> |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Interessi netti a credito |                 | <b>96.229</b>    |
| Interessi a debito        | <b>15.126</b>   |                  |
| Commissione max scoperto  | <b>9.865</b>    |                  |
| Spese di chiusura         | <b>80.000</b>   |                  |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Spese operazioni (80 x 3.000) | <b>240.000</b> |               |
| Totale                        | <b>344.991</b> | <b>96.229</b> |
| <b>Bilancio competenze</b>    | <b>248.762</b> |               |

Il correntista ha maturato competenze passive pari a L. 248.762 [344.991 meno 96.229]. Tale somma verrà addebitata con valuta 31.12.

Per semplicità di analisi, non abbiamo considerato altre pesanti voci di spesa come, ad esempio, quella relativa alla "gestione di scoperti di conto non affidato" (come nel caso illustrato) che supera normalmente le 100.000 lire.

Questo esempio dimostra ancora una volta che il correntista non deve tanto puntare alla remunerazione del deposito (altre sono le forme di investimento del risparmio), quanto a spuntare spese e commissioni più basse possibili.

---

### **BANCOMAT / PAGO BANCOMAT**

Carta di debito che tramite una catena di distributori automatici di denaro, permette ad un correntista bancario di prelevare contante (oggi, da 50.000 a 500.000 massime giornaliere, fino a 3.000.000 mensili), attivando lo sportello automatico con l'inserimento della carta e la digitazione del codice segreto personale (PIN). L'operazione di prelievo è, di norma, gratuita se effettuata presso dispensatori della propria banca; costa invece circa 3.000 lire se si utilizzano sportelli automatici di altre banche. A fine anno, verrà comunque addebitato il costo dell'operazione registrata sul conto corrente.

Da qualche tempo molti esercizi commerciali offrono la possibilità di utilizzare il Bancomat per il pagamento delle spese effettuate presso di loro (servizio denominato POS cioè - Point of sale - Punto vendita), utilizzando "terminali" collegati con il circuito Bancomat nazionale.

#### **ATTENZIONE: Accortezze nell'uso del bancomat.**

- 1) La tessera può subire smagnetizzazioni e risultare inutilizzabile se conservata a contatto di oggetti di materiale magnetizzato (chiavi, attaches, ecc.).**
- 2) Si ricordi che lo sportello automatico è programmato per trattenere la tessera in caso di utilizzo improprio. Ad esempio se si sbaglia per tre volte la digitazione del codice segreto, la carta verrà trattenuta all'interno della cassaforte.**
- 3) E' opportuno imparare a memoria il codice segreto evitando di appuntarlo in chiaro su quei documenti che, magari, verranno conservati nel portafogli assieme alla carta.**
- 4) Non deteriorare la carta con piegature o abrasioni.**
- 5) Smarrimento / furto della carta:**

**Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al Codice Personale Segreto, il correntista è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente la dipendenza dell'azienda di credito emittente con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato l'evento.**

**La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla azienda di credito solo dopo trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della carta".**

**Prima di ogni altra iniziativa, sarà nostra cura comunicare l'evento al numero verde 167822056, istituito per il furto o lo smarrimento delle carte Bancomat o delle carte di credito abilitate al servizio Bancomat, e seguire le indicazioni fornite.**

La nuova carta PagoBancomat, a differenza della carta Bancomat in via di sostituzione, non comporta la corresponsione alla banca di "spese per operazione" se utilizzata per pagamenti in negozi, ma si limita a percepire una commissione annua fissa (tra le 15 mila e le 40 mila lire).

Attenzione: se il nuovo PagoBancomat verrà usato per prelievi da sportelli automatici, la Banca percepirà a fine anno i costi per operazione.

---

## CARTADICREDITO

E' un documento intrasferibile per mezzo del quale il titolare può acquistare beni o fruire di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta stessa, che s'impegna al relativo pagamento, rifacendosi sul conto bancario del titolare o ottenendo da questi il rimborso per altre vie (tramite invio di un assegno, ad esempio).

Con periodicità mensile, sarà spedito al titolare (all'indirizzo dal medesimo comunicato) un estratto conto delle operazioni registrate.

La carta di credito può essere utilizzata per prelevare contante in banca o agli sportelli automatici. In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice Personale Segreto", che verrà consegnato presso lo sportello della banca, oppure spedito direttamente dall'emittente in un plico sigillato. Attenzione: la commissione addebitata per il servizio di prelievo di contante può raggiungere il 4 per cento dell'importo prelevato. Occorre informarsi.

Con alcune carte di credito c'è la possibilità di rateizzare sull'estratto conto l'addebito di determinate spese concordate con la banca: gli interessi sono alti.

### SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA DI CREDITO

Il titolare, non essendo proprietario della carta, è obbligato nei confronti dell'emittente alla custodia e al buon uso della stessa, pertanto egli è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'abuso della carta da parte di terzi.

In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare è telefonare alla società emittente per sporgere denuncia e appena possibile far seguire una raccomandata. Bisogna spedire al più presto anche una copia della denuncia presentata ai carabinieri o alla polizia.

E' possibile utilizzare un numero verde che funziona 24 ore su 24 per poter comunicare lo smarrimento o il furto della carta. .

Attenzione: se la carta di credito è abilitata alla funzione di Bancomat, analoga segnalazione dovrà essere effettuata telefonando allo specifico servizio Bancomat: 1678- 22056.

### ATTENZIONE : Accortezze nell'uso della Carta di credito:

**1) Appena in possesso della Carta, fare una fotocopia. Avremo certezza del numero di serie e della scadenza (dati da indicare nella eventuale denuncia di smarrimento o furto). Sul foglio potremo altresì annotare tutte le informazioni che si ritiene indispensabile avere a portata di mano.**

**2) Conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di nostri acquisti, e confrontarle con i dati forniti in estratto conto dalla società emittente la carta. Confrontare il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di regolamento.**

**3) Annessi alla carta di credito vengono offerti gratuitamente molti servizi assicurativi: è bene informarsi analiticamente delle caratteristiche circa le coperture alle quali si ha diritto e delle formalità da seguire in concreto.**

### DECALOGO PER DIFENDERSI DA FRODI, TRUFFE ED USO FRAUDOLENTO DELLE CARTE DI CREDITO.

Se avete effettuato un acquisto mediante la vostra carta di credito e con noncuranza buttate (o perdetevi) la ricevuta che l'esercente vi ha consegnato, prestate attenzione perché tale trascuratezza può costarvi molto cara: numerosi utenti hanno infatti denunciato all'Adusbef addebiti sulla loro carta di credito mai effettuati ed usi fraudolenti, non già dall'uso diretto di carte smarrite o rubate, ma del numero delle loro carte di credito.

In moltissimi casi (provare per credere) basta comunicare il numero di una carta e la data di scadenza (registrati sulle ricevute che l'esercente deve consegnare come prova di acquisto) per poter tranquillamente effettuare ordini telefonici e relativi pagamenti delle merci o di beni e/o servizi i più disparati, solo che (dettaglio non irrilevante) l'addebito verrà effettuato non all'ordinante, ma al titolare di quel numero di carta di credito.

Con troppa leggerezza e disinvoltura, le società emittenti delle carte, hanno minimizzato il nuovo fiorente filone di frodi su Internet a danno dei consumatori, forse per non creare allarme ed indurre

così gli utenti ad un uso più razionale delle stesse, che ridurrebbe drasticamente i loro fiorenti profitti. Oggi gli stessi gestori raccomandano prudenza nell'uso delle carte per acquisti in rete.

Adusbef, che ha chiesto ai gestori maggiori garanzie di sicurezza anche tramite la sostituzione del numero alfa numerico prestampato sulla carta, con una invisibile banda magnetica ed annesso codice segreto, elenca accorgimenti utili per tutelarsi da truffe ed uso fraudolento delle carte di credito:

#### **ATTENZIONE:**

- 1) Conservare con cura la carta, lontano da fonti magnetiche; non graffiarne la banda magnetica**
- 2) Non conservare il PIN (numero segreto) assieme alla carta;**
- 3) Ricordarsi di verificare ogni sera che la carta sia ancora in vostro possesso;**
- 4) Conservare le ricevute fino all'arrivo dell'estratto conto per poi distruggerle, evitando di buttarle ancora leggibili nella spazzatura;**
- 5) Evitare di fornire il numero di carta a soprattutto ad interlocutori telefonici;**
- 6) Evitare nella maniera più assoluta di utilizzare la carta per acquisti via Internet o per transazioni elettroniche via filo; in caso di assoluta necessità di operare acquisti per questo canale, verificare che il sito sia protetto (nella videata la presenza dell'icona "lucchetto", aperto finché si sta operando, ma che si chiude al termine della transazione) e che appaia una piccola chiave o la sigla "Ssl" (Secure socket layer) oppure Set per l'invio dei dati in forma crittografata;**
- 7) Pretendere dal negoziante che la transazione, ossia il pagamento di un bene o di un servizio, sia effettuata "a vista".**
- 8) La raccomandazione 489/97 CE, del 30 luglio 1997, relativa a salute e sicurezza dei consumatori, stabilisce che il titolare di una carta di credito, non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o furto dello strumento elettronico di pagamento dopo aver eseguito la prescritta notificazione (in genere con denuncia effettuata nelle 48 ore) e che, fino al momento della stessa notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto nei limiti di un massimale pari a 150 Euro (circa 290 mila lire).**
- 9) Conservare i numeri telefonici (in genere Numeri Verdi) forniti dal gestore della carta per eventuali blocchi a seguito di furti e smarrimenti. Effettuare immediatamente dopo la denuncia presso l'Autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia, ecc.).**
- 10) Inviare appena possibile alle società emittenti, una raccomandata avviso di ritorno, allegando la denuncia rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, per contestare l'eventuale uso fraudolento.**

---

#### **I L B O N I F I C O:**

Il servizio di "BONIFICO" permette il trasferimento di fondi al beneficiario senza il materiale spostamento di denaro. Viene utilizzato per poter effettuare versamenti su conti correnti radicati presso altri istituti bancari o presso sportelli della nostra banca ma su altre piazze e per mettere a disposizione di terzi somme di denaro; non prevede lo spostamento materiale di somme, ma l'accredito finale è il risultato di una serie di addebiti e accrediti che coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati.

I moduli per inoltrare l'ordine di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno è previsto l'addebito in conto della contropartita; nell'altro, con pagamento in contanti allo sportello, si richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La modulistica richiede la definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa individuazione dei dati relativi all'operazione.

Si richiede di indicare:

- \* la banca destinataria dell'ordine : istituto, filiale, agenzia ed il relativo indirizzo;
- \* i dati identificativi dell'ordinante: cognome, nome, indirizzo;
- \* le modalità di esecuzione del bonifico: per posta ordinaria, per telex, per filo, con preavviso;
- \* le coordinate del nostro conto da addebitare, o la distinta del versamento in contanti; ( le nostre coordinate bancarie, alle quali va aggiunto il numero di conto sono riportate, con caratteri magnetici, nella parte bassa (bianca) degli assegni in nostro possesso, dopo il numero progressivo;

\* il beneficiario: cognome, nome, indirizzo, appoggio bancario; in merito all'appoggio bancario è opportuno definire in precedenza le coordinate bancarie del beneficiario: il Codice Azienda, il Codice di Avviamento Bancario, il numero di conto da accreditare, facendosi fornire i dati relativi.

\* l'importo dell'operazione in cifre e in lettere.

---

### **B O L L E T T E : PAGAMENTO PER CASSA E DOMICILIAZIONE**

E' possibile pagare allo sportello bancario le bollette relative alle utenze (Telecom, ENEL, Italgas, Municipalizzate ecc.). Il costo del servizio di pagamento per cassa è molto elevato e supera anche le 7.000 lire di commissione per ogni bolletta.

Molto più conveniente procedere alla "domiciliazione" delle utenze: Telecom, ENEL, Italgas ecc. invieranno direttamente alla banca l'ordine di addebito del conto corrente dell'abbonato, al quale invieranno la bolletta per semplice informazione.

**ATTENZIONE: A fine anno la banca procederà a conteggiare (e a far pagare) il numero delle operazioni effettuate tramite domiciliazione. Pertanto, non è vero che la domiciliazione sia un servizio offerto gratuitamente.**

Altri sono i vantaggi: evita l'incombenza del pagamento (posta, banca) e le perdite di tempo conseguenti; evita il movimento di denaro contante; elimina pagamenti anticipati (prima del giorno di scadenza) o le more per pagamenti ritardati.

---

### **PRESTITI PERSONALI / CREDITO AL CONSUMO**

Con il Prestito Personale una banca mette a disposizione del richiedente una somma di denaro, in genere non oltre i 25/30 milioni, rimborsabili da uno a cinque anni, dietro il pagamento di un interesse e con il rilascio di una cambiale firmata dal cliente a garanzia del rimborso.

Sul contratto deve essere riportato, per legge, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), il tasso cioè comprendente oltre al tasso nominale (TAN) - variabile o fisso - anche le altre spese affrontate dal cliente per l'operazione.

**ATTENZIONE:**

**Chi intende richiedere un prestito personale sappia che:**

**1) Chi ha subito protesti non verrà finanziato;**

**2) Molte banche non finanziano chi ha una attività che può prevedere il fallimento (commercianti, ecc.); non ci sono problemi, invece, per i lavoratori dipendenti;**

**3) Di norma le banche non concedono prestiti se le rate da rimborsare annualmente superano il 30 per cento del reddito netto annuo del richiedente; solo portando un terzo che faccia da garante o fornendo ulteriori garanzie, si può superare quel limite;**

**4) Se correntisti, mensilmente la banca provvederà al prelievo dell'importo della rata: occorrerà fare per tempo i versamenti (specie se con assegni fuori piazza), ricordando che il giorno di prelievo i fondi devono essere disponibili, altrimenti scattano gli interessi di mora e la possibilità che la banca richieda l'intero importo, chiudendo il rapporto.**

**5) Se i pagamenti avvengono troppo spesso in ritardo o se si provvede disordinatamente dopo richiami della banca si rischia di entrare nella lista dei "cattivi pagatori". Questo potrebbe far rifiutare future richieste di prestito, anche se effettuate presso altre banche.**

La domanda di prestito personale prevede la presentazione di una serie di documenti:

\* Per i lavoratori dipendenti:

- Lettera di assunzione rilasciata in originale dalla società per cui si lavora;

- Ultimi cedolini di stipendio in originale ( non bastano le fotocopie); da questi verranno rilevati eventuali debiti contratti con il proprio datore di lavoro, altri prestiti in via di rimborso;

\* Per i lavoratori non dipendenti (professionisti ecc.):

- Modello 740 con la copia dei pagamenti IRPEF, IVA, ecc.

- Iscrizione all'Albo professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio.

\* Per i coniugati:

- Certificato di matrimonio con le iscrizioni a margine. Serve per sapere se il richiedente è in regime di comunione o di separazione dei beni. Nel caso di comunione, al coniuge si richiede di firmare la cambiale a garanzia.

- Dichiarazione che non sono in corso procedimenti di separazione legale.

\* Per i garanti:

- La stessa documentazione richiesta per la posizione lavorativa ( dipendente, non dipendente);

- Atto di acquisto della casa che eventualmente deve essere portata a garanzia.

#### **ATTENZIONE:**

**1) In genere il tasso applicato dalle banche è più basso di quello applicato dalle finanziarie. Esistono però delle eccezioni nei casi di offerte speciali (ad esempio, delle finanziarie collegate a case automobilistiche nel corso di campagne promozionali).**

**2) Se si chiede un prestito ad una finanziaria, è bene informarsi della sua presenza nell'elenco degli operatori nel settore finanziario tenuto dall' UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) Tel: 0646631.**

**In caso di assenza, diffidare della società scelta.**

**3) Accertarsi se la società con la quale si è in trattative è una vera finanziaria o un semplice intermediario. In questo secondo caso, mai anticipare somme richieste a fronte di assicurazioni di una tempestiva erogazione. Troppo spesso, in questi casi, il prestito non viene concesso e la somma incamerata per spese relative alla ricerca del finanziatore.**

---

#### **LA FIDEIUSSIONE**

Con la firma di una fideiussione, il garante assume un impegno personale verso il creditore (spesso una banca) garantendo l'adempimento degli obblighi del debitore (garantito). Se il garante è una società, occorre che lo statuto di questa preveda espressamente la possibilità di sottoscrivere fideiussioni. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore al pagamento del debito; è però possibile accordarsi in modo che il fideiussore sia obbligato a pagare solo dopo che il creditore garantito abbia richiesto il pagamento al debitore principale.

Se il fideiussore paga il debito del garantito acquisisce tutti gli eventuali diritti che il debitore aveva nei confronti del debitore.

La fideiussione è valida anche se il garantito non ne è a conoscenza, ma ha validità solo se è valida l'obbligazione principale (quella che impegna il debitore al creditore).

Per le fideiussioni rilasciate ad una banca, va ricordato che fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (154/92), gli istituti di credito erano soliti farsi rilasciare fideiussioni senza limiti d'importo, a garanzia di tutte le posizioni debitorie, presenti e future, dell' affidato, con la condizione espressa che sarebbero state considerate valide anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale (*fideiussioni omnibus*), vietate oggi dall'articolo 10 della citata legge del 1992.

#### **ATTENZIONE: Accortezze in merito alle fideiussioni**

**1) Se si è deciso di prestare una fideiussione, all'atto della firma mai sottoscrivere moduli in bianco. Pretendere sempre la definizione di tutte le parti da riempire, specie quella relativa all'importo da garantire. Per legge si ha diritto ad ottenere una copia dell'impegno sottoscritto.**

**2) Ricordare che è diritto-dovere del fideiussore informarsi sull'andamento del rapporto creditore-debitore.**

**3) Ricordare che non è sufficiente la dichiarazione del debitore o una lettera di recesso per essere disobbligati: è infatti necessario indicare un nuovo fideiussore.**

**4) Se, prima dell'entrata in vigore della legge 154 (febbraio 1992), si è sottoscritta una fideiussione "omnibus" (cioè praticamente illimitata in quanto a garanzia di ogni rapporto creditore-debitore e senza quindi la definizione dell'importo massimo garantito) e la banca non ha provveduto ad indicare e comunicare quel valore, occorre contattare l'istituto di credito per quantificare l'importo della garanzia.**

**5) Si ricordi che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il debitore (art 1945 c.c); quindi anche errori contabili, violazioni di legge, vizi di forma, mancate comunicazioni ecc.**

### **MUTUI FONDIARI: ACCORTEZZE E CONSIGLI**

Con un po' di retorica, ma confortati dalla realtà, possiamo dire che la prima lira risparmiata da una famiglia italiana servirà per realizzare il sogno di una casa di proprietà.

Se limitiamo l'analisi dell'andamento del mercato degli immobili agli ultimi venti anni abbiamo i seguenti valori:

### **FAMIGLIE: TITOLO DI GODIMENTO DELL'ABITAZIONE**

**(Fonte ISTAT -1998)**

|      | AFFITTO | PROPRIETA' O ALTRO TITOLO |
|------|---------|---------------------------|
| 1979 | 40,6 %  | 59,4 %                    |
| 1984 | 34,3 %  | 65,7 %                    |
| 1989 | 27,0 %  | 73,0 %                    |
| 1994 | 22,8 %  | 77,2 %                    |
| 1996 | 22,2 %  | 77,8 %                    |

Ma, oltre ad evidenziare l'alta propensione degli italiani all'acquisto del bene considerato "numero uno" ed il fatto che quasi quattro quinti degli italiani hanno casa di proprietà, questi dati suggeriscono valutazioni di mercato specie sul versante della domanda. Se infatti consideriamo che nel 1991 (censimento ISTAT) si contavano 19.735.913 famiglie e 25.028.522 abitazioni, è ben evidente che l'acquisto di immobili, oltre la casa di proprietà, non può essere più considerato un investimento dai risultati positivi e garantiti (nicchie di mercato a parte).

### **ATTENZIONE**

**Il sistema bancario ha approfittato di questa italica propensione imponendo al "mutuo fondiario" (il tipo di prestito in assoluto più garantito) caratteristiche finanziarie e contrattuali costantemente a suo vantaggio.**

**Sulla durata, ad esempio: obbligando di fatto a tempi di rientro (permanenza del rischio per chi ha prestato danaro) sempre più corti: in Italia la vita media di un mutuo è di 11 anni; nel nord Europa è di 20; in Giappone, dove si offrono mutui anche a 75 anni, è di 40. Ma anche nelle procedure di accesso al servizio: il tasso definitivo, quello che comparirà sul contratto, verrà fissato dalla banca - e conosciuto dal cliente - solo all'atto della stipula, quando ci verrà comunicato che, rispetto alle indicazioni iniziali, esso è cresciuto di tot punti: prendere o lasciare. In pochi secondi dobbiamo decidere se accettare o andarcene, annullando spese, preoccupazioni, energie e tempo dedicati alla faccenda. In genere si è costretti a mandare giù il rospo.**

**Ancora vessazioni nei termini contrattuali: tassi variabili liberi di salire ma non scendere sotto un dato valore; penali per il rimborso anticipato non definite, ma di entità variabile, soggette a meccanismi tali da quantificarle a livelli del 30 e anche del 40 per cento del capitale residuo.**

**Illegittimi, quindi, poiché impediscono l'esercizio di un diritto sancito dall'articolo 40 del Testo unico delle leggi in materia bancaria (in vigore dal 1° gennaio 1994) ed in violazione dello stesso perché non rapportate al capitale da rimborsare, ma a parametri che non permettono la valutazione dell'impegno contrattuale che stiamo per assumere.**

**Recita infatti l'art.40 del Testo Unico:**

**"1) I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente". ---omissis---**

**E' la vicenda che sta occupando da un paio d'anni i detentori di mutui a tasso fisso stipulati prima del 1997, costretti a subire proposte di revisione, costose ed ingiustificate, di contratti che certo non possono definirsi "in buona fede".**

**E' quanto stanno subendo coloro che, convinti dal basso livello raggiunto dai tassi, hanno deciso di acquistare un immobile ed hanno fatto richiesta di mutuo prima dell'estate: si sono visti allungare sfacciatamente le procedure di perfezionamento della pratica perché la banca, rinviando la soluzione potesse lucrare sui rialzi di Ferragosto e settembrini, imposti anche alla luce della vendita di 60.000 appartamenti di proprietà di grandi enti e di cui una buona parte verrà acquistata ricorrendo a mutui bancari.**

**Queste considerazioni vogliono essere di stimolo perché gli utenti bancari rivedano l'immagine che comunemente si ha della banca: non più luogo dove entrare con il berretto in mano, ma negozio di denaro, in grado di permettere l'incontro di chi offre capitali in deposito e chi chiede prestiti.**

**In tale ottica, chi richiede un mutuo farà in maniera di:**

**- richiedere il testo del contratto, qualche giorno prima della stipula, per poterne prendere attentamente - - visione; non si dimentichi che la consegna del testo è indicata tra le norme di autocomportamento - - - -**

**- stabilite dalle stesse banche per il tramite dell'ABI.**

**- definire con precisione modi, tempi e costi della pratica, dell'istruttoria, della perizia.**

**- non sottoscrivere contratti che prevedano tassi liberi di crescere ma bloccati verso il basso.**

**- non sottoscrivere mutui a tasso variabile se non sono indicati meccanismi oggettivi e rilevazioni specifiche per la sua variazione: in loro assenza, l'andamento è lasciato alla completa discrezione della banca;**

**- verificare per tempo che le caratteristiche del contratto che si andrà a firmare siano quelle richieste ( tipo di tasso, durata, periodicità delle rate ecc.) per non avere spiacevoli sorprese all'atto della firma (davanti ad un notaio frettoloso, ad un funzionario di banca sbrigativo, al venditore insofferente).**

**- definire (o cercare di definire) il tasso finale o, quanto meno, i termini temporali di stipula.**

**Con la consegna dell'ultimo documento richiesto dalla banca, infatti, terminano le nostre incombenze. A quel punto devono essere definiti con un certo margine di certezza i tempi di conclusione della pratica. E' opportuno, in questa fase, non recarsi in banca da soli, ma trattare ed avere contatti avendo la possibilità di poter eventualmente contare su testimonianze a favore.**

**Altre accortezze, oltre le precedenti, devono essere adottate da chi, già titolare di mutuo, deve affrontare il problema della estinzione e della riaccensione ai tassi di oggi.**

**Anzitutto occorre effettuare un calcolo di convenienza, funzione delle rate già pagate, del tasso originario e di quello attuale, della penale per il rimborso anticipato.**

**Nella tabella, si riporta il calcolo preciso con tutte le voci da considerare (le caratteristiche dei due mutui sono a titolo di esempio): si ipotizza che il nuovo mutuo venga acceso per un importo pari a quello del capitale da rimborsare per chiudere il vecchio e per un numero di anni pari a quelli che mancano alla estinzione naturale del primo.**

Non è nostra intenzione affrontare gli aspetti legali del problema, ma è opportuno ricordare a coloro che intendono invece rinegoziare il mutuo - cioè rivederne le caratteristiche finanziarie, in accordo con la controparte - che, qualora si concretizzasse la trasformazione al nuovo tasso proposto dall'istituto di credito e questo fosse superiore alla soglia d'usura, definita trimestralmente dal Ministero del Tesoro (del 7,35 per cento, per il periodo Ottobre-Dicembre 1999; dell' 8,01 per cento, per il periodo gennaio-marzo 2000), la banca incorrerebbe nel reato d'usura. In questo caso, la penalità indicata dalla legge 108/96 prevede la totale cancellazione degli interessi, restando l'obbligo di rimborsare il solo capitale.

L'utente deve, pertanto, rifiutarsi di rinegoziare mutui pagando penali, accollandosi nuove spese notarili ed altri oneri: deve solo pretendere l'applicazione della legge e la spontanea riduzione dei tassi da parte della banca (come sta facendo, correttamente, il Credito Fondiario Toscano), che, in caso contrario, potrà essere citata dinanzi alle Autorità competenti.

Se però non si è in grado di agire diversamente, se il nuovo tasso è superiore alla soglia d'usura, la banca va chiamata in causa.

---

### **QUANDO SBAGLIA LA BANCA ? COME FARE RECLAMO.**

Nel momento in cui appuriamo l'esistenza di un errore, o riteniamo di dover inoltrare un reclamo, che cosa dobbiamo fare?

In prima istanza dobbiamo scrivere (Raccomandata A.R.) all'Ispettorato Reclami della banca (presso la Direzione Generale), scavalcando quindi la propria agenzia e la filiale della propria città. L'indirizzo è reperibile presso ogni sportello della banca stessa. In base alle procedure determinate dall'ABI (Associazione bancaria italiana), la banca deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non c'è stata, occorre rivolgersi all'Ombudsman bancario (secondo livello di reclamo).  
**CHE COSA E' E CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'OMBUDSMAN BANCARIO ?**

L'Ombudsman è costituito da 5 membri: un Presidente, nominato dalla Banca d'Italia, due membri eletti dall'ABI, un avvocato e un commercialista nominati dai rispettivi ordini professionali.

E' un organismo istituito e finanziato dall'ABI per dirimere preventivamente la micro-conflittualità tra le banche e gli utenti per controversie non superiori al valore di 10 milioni di lire. Nella gestione dei reclami, è istanza di "appello". Infatti, ribadiamo, bisogna innanzitutto inviare una raccomandata all'Ufficio Reclami della banca, che è obbligato a rispondere entro 60 giorni (90 giorni per problemi di investimento in titoli).

A questo organismo possono rivolgersi per raccomandata A.R. allegando la documentazione del caso, esclusivamente:

i soggetti che abbiano la qualifica di "consumatori", quindi solo persone fisiche;

per controversie (danni lamentati) non superiori a 10 milioni di lire;

purché non abbiano già interessato l'autorità giudiziaria, e 4) si siano rivolti allo sportello reclami della loro banca per fatti non antecedenti al gennaio 1993.

L' Ombudsman deve rispondere entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata ed il suo giudizio non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria.

La sede dell' Ombudsman Bancario è: Via delle Botteghe oscure, 46 - 00186 – Roma.

E' reperibile ai seguenti numeri: Tel: 06.6767236 Fax: 06.6767400

Il ricorso ed il responso dell'Ombudsman non precludono la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria.

Ricordiamo che, per danni lamentati nei confronti di aziende di credito ed inferiori a cinque milioni, è possibile ricorrere al Giudice di Pace (i cui recapiti telefonici vanno ricercati nell'ambito del Tribunale civile). Informiamo inoltre, che per danni inferiori al milione di lire si ha diritto a non essere assistiti da un legale.

---

## **(2) BORSA**

### **SERVIZI DI INVESTIMENTO E BORSA VALORI**

La Borsa Valori è un mercato dove si incontrano venditori ed acquirenti di titoli mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc.); entrambi devono seguire una particolare procedura.

I titoli mobiliari più trattati nella borsa valori sono:

- le azioni: che rappresentano una quota di proprietà di una società; le azioni non garantiscono rendimenti.
- le obbligazioni: che rappresentano una quota di debito acceso da una società per finanziarsi, garantendo al creditore il rimborso del capitale oltre ad un tasso di interesse (fisso o variabile);
- i titoli di Stato: che rappresentano una quota di debito acceso dallo Stato per reperire fondi, garantendo al creditore il rimborso del capitale oltre al tasso di interesse.

### **MERCATO DEGLI INVESTIMENTI**

L'abbattimento dei tassi di mercato degli ultimi due anni ha contribuito a mutare radicalmente i presupposti operativi, in termini di investimento, del risparmiatore italiano, abituato dalla metà degli

anni '70 ad investire in titoli mobiliari. In particolar modo il popolo dei Bot si è sentito "tradito" dal repentino crollo (almeno avvertito come tale) dei rendimenti dei tranquillizzanti titoli di Stato ed ha cercato soluzioni alternative. Sullo slancio degli aumenti dei titoli azionari intervenuti nella seconda metà del 1997 fino all'aprile del 1998, la soluzione sembrò obbligata: essa fu ravvisata nell'investimento in capitale di rischio e molti risparmiatori, "aiutati" dagli investitori istituzionali, si sono affacciati per la prima volta a Piazza Affari.

La capitalizzazione di borsa ha raggiunto valori sorprendenti soprattutto se rapportati al Prodotto interno lordo: era pari al 20 per cento del PIL a fine 1996, superò il 40 nell'aprile 1998 (TAB. 1).

### ( 1 ) CAPITALIZZAZIONE DELLA BORSA DI MILANO

(Fonte Bankitalia - Bollettino Statistico 1.1999 ) (Valori di fine periodo in miliardi di lire)

|                    | <b>CAPITALIZZAZIONE</b> | <b>VARIAZ. %</b> | <b>PERCENT. SUL P.I.L.</b> |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>1996</b>        | 386.157                 | \\\\\\           | 20,6 %                     |
| <b>1997</b>        | 598.809                 | + 55,06          | 30,7 %                     |
| <b>APRILE 1998</b> | 814.029                 | + 35,94          | 40,1 %                     |

Anche gli investitori istituzionali fornirono parallele soluzioni al problema aperto dal rapido declino dei rendimenti del mercato obbligazionario. Il portafoglio dei fondi di investimento incrementò in due anni il valore della quota di azionario italiano del 270 per cento, e quella di azionario estero del 435 per cento (TAB. 2).

### ( 2 ) FONDI COMUNI DI DIRITTO ITALIANO ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO AZIONARIO

(Fonte Bankitalia - Elaborazioni Adusbef- Valori i fine periodo in miliardi di lire)

|             | <b>AZIONI ITALIANE</b> | <b>VARIAZ. %</b> | <b>AZIONI IN VALUTA</b> | <b>VARIAZ. %</b> |
|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1996</b> | 20.651                 | + 9,14           | 15.707                  | - 11,13          |
| <b>1997</b> | 39.409                 | + 90,83          | 38.974                  | + 148,13         |
| <b>1998</b> | 76.325                 | + 93,67          | 84.068                  | + 115,70         |

D'altra parte, il declino del settore immobiliare, da sempre principale concorrente del mercato dei titoli, è evidente e di lunga durata: fino a tutti gli anni '80, la casa ha costituito l'investimento più sicuro, per noi italiani il numero uno: un immobile cominciava a dare buoni frutti fin dal giorno successivo al suo acquisto. Questo andamento ha fatto sì che, oggi, oltre 14 milioni di famiglie su 20 milioni abitino in casa di proprietà.

Dai primi anni '90 la tendenza si è però invertita: oggi si è quasi certi che, il giorno dopo l'acquisto, il valore dell'immobile sarà più basso, nicchie di mercato a parte (tagli piccoli, zone di particolare pregio, località esclusive ecc.).

Le ragioni sono molte: economiche, di congiuntura finanziaria, sociologiche, di costume. Tutte comunque in grado di diminuire la Domanda ed generare un surplus di Offerta.

Ne valuteremo velocemente due:

1) Il calo demografico: per la prima volta nella nostra storia, una generazione è seguita da una meno numerosa (TAB. 3). La Domanda del mercato immobiliare è quindi in declino naturale. Un dato illuminante: gli iscritti alle Elementari nell'anno scolastico 1974-75 erano 4.800.000; nell'anno scolastico 1994-95 sono stati 2.800.000. La domanda di case non può che diminuire e diminuirà per almeno 20 anni (una generazione). Ma la crisi continuerà ben oltre, a meno che non intervenga da una repentina

inversione di tendenza nell'andamento demografico, e non si ricominci a "fare figli". Né si può pensare che gli immigrati siano in grado di incrementare la domanda del settore.

2) I grandi enti hanno da tempo capito che gli investimenti immobiliari non brillano più. Pertanto, non solo non acquistano più case, ma stanno impostando massicce vendite. Questa politica farà crescere l'Offerta del settore, rendendo ancor più evidente la diminuzione della Domanda.

E' quindi evidente che solo un continuo abbassamento dei prezzi potrà riequilibrare Domanda e Offerta (cosa che sta avvenendo da anni).

### ( 3 ) POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI D'ETA'

(Fonte ISTAT - Dati al Gennaio 1998)

|               | DA 5 A 24 ANNI | DA 25 A 44 ANNI | DA 45 A 64 ANNI |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ITALIA</b> | 13.087.000     | 17.500.000      | 14.275.000      |

E' pertanto logico che i flussi di risparmio non più diretti verso il mercato immobiliare, si siano rivolti di nuovo al settore dei titoli mobiliari, rivedendone la destinazione con gli accomodamenti dovuti alla scoperta, da parte dell'investitore, del capitale di rischio.

Nel breve volgere di un biennio, le famiglie italiane hanno raddoppiato il valore delle somme investite in azioni e partecipazioni, sia italiane che estere, tanto da dar luogo ormai oltre il trenta per cento delle attività familiari; hanno dimezzato il portafoglio espresso in Titoli di Stato e quasi quadruplicato i Fondi di investimento.

Questa rivoluzione sul fronte della domanda ha interagito con le politiche di offerta del settore: la "liberazione" di decine di migliaia di miliardi di titoli di Stato, convertiti in capitale di rischio, ha affinato gli strumenti offerti dagli investitori istituzionali e reso più aggressive le azioni di penetrazioni e coinvolgimento di nuova clientela.

Tali cambiamenti impongono più serie consapevolezza e maggiori responsabilità alle due parti del mercato. In particolare la domanda, cioè gli investitori, devono compiere uno sforzo di informazione in merito ai nuovi mercati ed ai servizi di loro interesse. Abbiamo sempre sostenuto che il migliore investimento è la comprensione (per quanto possibile) del settore degli investimenti e dei prodotti che offre. Limitarsi ad affidare patrimoni a gestori (spesso poco trasparenti) senza essere in grado del benché minimo controllo, è azione da evitare, essendo tra l'altro il peggiore dei servizi in cui collocare il proprio risparmio. Delegare completamente coloro che si definiscono "addetti ai lavori", senza mettere a punto strumenti minimi di indagine e verifica, significa negare al mercato la possibilità di una crescita qualitativa attraverso lo stimolo della concorrenza, anzi, vuol dire lasciare che si imponga la legge della "moneta cattiva".

---

### LE AZIONI

E' evidente il rischio connesso ad un investimento azionario: se quando vendo ( o sono costretto a vendere) il prezzo da me spuntato è inferiore a quello al quale acquistai, ho fatto un pessimo affare; se è superiore avrò guadagnato.

Per questo si sconsiglia di investire in azioni con obiettivi di breve o brevissimo periodo: meglio limitarsi a comprare buoni titoli e ad aspettare il tempo necessario (magari anni) perché il valore raggiunto sia soddisfacentemente superiore a quello d'acquisto, piuttosto che comprare spinti dalla "informazione confidenziale" di prossimi consistenti rialzi: chi deve sapere sa prima di noi.

Il seguente "decalogo" può esserci d'aiuto:

#### **ATTENZIONE:**

**1) Valutare bene i tempi di utilizzo del nostro risparmio. Occorre avere un quadro preciso dei propri impegni finanziari nel breve e medio periodo: se dobbiamo affrontare una spesa consistente nei prossimi 12 mesi la collocazione dei nostri risparmi non può essere a rischio (azioni), come potrebbe invece essere se per i prossimi cinque - sette anni non abbiamo preventivato grosse uscite finanziarie.**

**2) La quota di investimento in capitale di rischio deve rappresentare una frazione (10 -25 per cento) dei nostri risparmi. Per decidere quanto investire in prodotti "rischiosi", dobbiamo**

chiederci: "Di quanto potrò non aver bisogno per i prossimi quattro - sette anni" ? Non è male, poi, inserire nella valutazione qualche spesa imprevista.

3) Occorre poter disporre di una quota di riserva per intervenire in caso di successivo calo del valore dei titoli azionari acquistati. In altri termini non si deve investire tutto e subito, ma frazionare gli acquisti, per avere un capitale di riserva che possa essere utilizzato per comprare lo stesso titolo svalutato, spingendo, in tal modo, verso il basso la media dei prezzi.

4) Ricordarsi che quando ci arriva la "soffiata riservatissima" (operatori, news letter, borsino, giornali, amici "ben informati", ecc.) chi doveva sapere ed agire ha saputo ed agito molto prima di noi, specie in un mercato finanziario ristretto come quello italiano.

5) Se il nostro investimento sta andando bene, liquidiamolo per tempo, anche contro il nostro istinto: aspettare il picco massimo significa incappare nella inversione di tendenza e, troppo spesso, questa ci convincerà a non vendere più, sperando in una risalita che potrebbe arrivare dopo anni. In borsa si dice: "Vendi e pentiti".

6) Riflettiamo sul fatto che in nessun mercato (tanto meno in quello azionario) esiste "l'ultimo treno". L'andamento, cioè, non sarà sempre crescente né sempre in calo. Aver fretta di entrare o di uscire può non essere conveniente.

7) Attenzione a non essere presi dalla sindrome del gioco d'azzardo, con le prime vincite che ci spingono a nuove e più alte puntate. Si dice: "La Borsa presta!".

8) Alla luce delle scadenze europee (Moneta unica ecc.) e visto l'andamento dei tassi, non dismettere i titoli di Stato, pur se hanno avuto una performance eccellente, per investire in borsa: le delusioni possono essere fortissime. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono ancora competitivi rispetto ai rendimenti del reddito fisso reperibili su altri mercati europei.

9) Sui mercati azionari non fantasticare mai su guadagni eccezionali con il "Fai da Te". E' consigliabile usufruire dei consigli degli esperti (di fiducia e professionalmente sperimentati), per non incorrere in bruschi risvegli e lasciare sui mercati (com'è già accaduto in passato) parte dei nostri risparmi.

10) Mettete alla porta chi cerca di convincervi a collocare i vostri risparmi osannando rendimenti passati e "prevedendone" di futuri.

---

## IL RISPARMIO GESTITO

Alla fine del 1997, la massa di risparmio gestito (affidato, cioè, ad "esperti", superando il "fai da te") ha raggiunto i mille miliardi. Pur limitando l'osservazione a Gestioni patrimoniali e Fondi comuni di investimento, la disaggregazione dei dati ed una veloce analisi storica rivelano un trend impressionante (Fonte Banca d'Italia - Elaborazioni Adusbef):

### GESTIONI PATRIMONIALI (in miliardi di lire):

| ANNO | CONSISTENZA di fine periodo (*) | VARIAZIONE % su anno preced. | RACCOLTA NETTA |
|------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1995 | 192.438                         |                              |                |
| 1996 | 260.584                         | + 35,4 %                     | + 50.457       |
| 1997 | 375.465                         | + 44,1 %                     | + 82.970       |

### FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (in miliardi di lire):

| ANNO | CONSISTENZA di fine periodo (*) | VARIAZIONE % Su anno preced. | RACCOLTA NETTA |
|------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1994 | 130.169                         | + 18,2 %                     | + 25.455       |
| 1995 | 126.802                         | - 2,6 %                      | - 10.490       |

|         |         |          |           |
|---------|---------|----------|-----------|
| 1996    | 197.544 | + 55,8 % | + 58.226  |
| 1997    | 368.432 | + 86,5 % | + 143.377 |
| 03.1998 | 503.915 | + 36,8 % | + 103.656 |

(\*) Comprensiva delle variazioni dei corsi.

La causa principale di un andamento così impetuoso del risparmio gestito è da ricercare nel declino dell'affezione degli italiani per i titoli di Stato, soprattutto per via dei rendimenti velocemente decrescenti di questi, dovuti alla necessità di procedere ad un allungamento della vita media del debito statale e ad un suo contenimento complessivo.

Si consideri, ad esempio, che i BOT in circolazione, pari a 410 mila miliardi di lire a fine 1995, sono scesi, a dicembre 1998, a 266 mila, ad ottobre 1999 a 247 mila .

Al grido (non sempre giustificato e spesso suggerito dagli addetti ai lavori) di "I titoli di Stato non rendono più nulla!" masse di risparmiatori stanno riversando decine di migliaia di miliardi dai titoli del debito pubblico ad altre forme di investimento, troppo spesso azzardando (in termini di rischio) o sbagliando strumento (in termini di obiettivi da raggiungere).

Oltretutto la complicazione del settore, aggravata da una conoscenza non proprio approfondita dei servizi offerti, spinge alla decisione di affidarsi a tecnici ed esperti, specie se questi impongono il loro ruolo di intermediazione facendo balenare rendimenti mirabolanti.

Il legislatore è da tempo intervenuto a regolamentare il settore e le attività collaterali ( è di un anno fa il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione, ma è del 1991 la prima seria normativa specifica) dettando le regole di comportamento per lo svolgimento delle singole attività di intermediazione, i limiti di investimento, la disciplina delle SIM, i criteri di redazione dei documenti informativi da sottoporre ai risparmiatori, la disciplina della sollecitazione porta a porta, i contenuti e la forma delle rendicontazioni periodiche alla clientela, l'attività e i comportamenti dei promotori finanziari e le modalità di iscrizione all'albo.

Ma, alla luce di questa "griglia" protettiva del risparmio e del risparmiatore, ci si chiede come sia possibile che l'attività di intermediazione generi tanti casi di "delusione" (nelle situazioni meno gravi), di "insolvenza" (ai limiti della truffa) e di fallimenti nell'ambito delle SIM. Per inciso, dal 1984 ad oggi sono stati coinvolti in crack oltre 230 mila risparmiatori per più di 5 mila miliardi.

Ci limitiamo, per semplicità di analisi, a due campi contigui: quello dell'attività di promozione finanziaria, e quello della consulenza svolta dai borsini delle banche.

---

### **I PROMOTORI FINANZIARI:**

La loro attività può sembrare minuziosamente strutturata dalla normativa in vigore, perciò altrettanto minuziosamente controllabile. Ma si trascura un aspetto fondamentale della vita professionale del promotore finanziario: i suoi guadagni derivano dalle provvigioni di vendita dei singoli servizi offerti dalla SIM o dalla banca, ma dei cui risultati non sono assolutamente responsabili. Vendere ad un cliente un prodotto invece di un altro, o entrambi facendo un "en plain", muta gli introiti mensili del promotore. Oltretutto, troppo spesso la formazione professionale di questo è, per di più, curata negli aspetti psicologici di comunicazione con il cliente prima ancora che nella conoscenza dei prodotti in catalogo; soprattutto, è facile intuire come la valutazione circa la ripercussione finanziaria della vendita tenga conto, oltre che delle esigenze patrimoniali del sottoscrittore, quelle di chi vende.

In conclusione, l'attività del promotore è strettamente legata ai prodotti forniti dalla sua SIM ma è svincolata dalla loro qualità, trattandosi appunto di attività promozionale e non professionale: questi non può spaziare tra tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato, e scegliere quello ritenuto più adatto alla soluzione di un problema specifico. Può invece risultare invece ottimo veicolo di diffusione di cattivi prodotti di pessime finanziarie; il problema specifico (del cliente) circa la migliore collocazione del risparmio passa così in secondo piano.

L'immagine che da anni sta passando è quella in base alla quale i problemi inerenti all'investimento mobiliare dipendono esclusivamente dall'entità del capitale che si intende conferire.

Questo puntare sugli aspetti quantitativi del problema per ridurlo a poche opzioni, ha sempre fatto il gioco di chi mira in via prioritaria ad acquisire la gestione del patrimonio del cliente, magari lasciando intuire rendimenti alti, senza curarne troppo i veri interessi e senza aver chiari gli obiettivi che si speravano di raggiungere con l'investimento.

Il risparmiatore, bombardato da informazioni e consigli a non "perdere il treno", è reso sensibile a chi promette vantaggiose certezze.

#### **ATTENZIONE:**

**In merito alla promozione finanziaria teniamo presente che un buon promotore:**

- 1) Fornisce sempre di buon grado precise informazioni circa la società che rappresenta.**
- 2) Prima di proporre un investimento, deve interessarsi della situazione finanziaria del futuro cliente, averne chiari gli obiettivi, la genesi dei capitali da investire (cioè a come si sono formati: risparmio, disinvestimento, vincita al gioco ecc.), la sua capacità di risparmio, le spese e gli impegni - di una certa rilevanza - da affrontare nel breve, medio e lungo periodo.**
- 3) Non cercherà di aprire il cuore del risparmiatore parlando di rendimenti futuri o promettendo guadagni certi ed alti per prodotti a rischio ("...Almeno un punto più dei titoli di Stato...").**
- 4) Non cercherà, senza motivata giustificazione, di disinvestire in blocco precedenti assetti per acquisire la totalità del patrimonio.**
- 5) Non prometterà: "Seguirò personalmente i suoi investimenti". Il Promotore non "gestisce", al massimo "rendiconta".**
- 6) Non suggerirà continui spostamenti tra i prodotti della società che rappresenta.**
- 7) Non farà mai firmare documentazione in bianco. Consegnerà sempre una copia di quanto sottoscritto dal cliente. Non suggerirà mai di lasciare in bianco il beneficiario di un assegno o di non inserire la clausola di "non trasferibilità".**
- 8) Chiarirà minuziosamente le caratteristiche, finanziarie e di costo, dei servizi che sottopone al cliente.**

---

#### **IL BORSINO:**

L'abbandono dei tranquilli titoli di Stato ha creato una massa di clienti bancari alla spasmodica ricerca di consigli, di suggerimenti, di "soffiate per gli amici" rivolte, in prima istanza, agli operatori in titoli delle banche. Questa crescente domanda di servizi specializzati ha convinto molti istituti bancari a fornire la soluzione attraverso l'offerta alla clientela di una attività di gestione mobiliare affidata a propri responsabili.

Pur senza generalizzazioni sciocche, Adusbef deve riscontrare un livello crescente di reclami di utenti in merito ai risultati ed alla conduzione del servizio di gestione patrimoniale.

In particolare, da un paio d'anni a questa parte, ai telefoni dell'associazione si accavallano i reclami di risparmiatori che, spinti dagli "esperti" ad acquistare titoli obbligazionari (a tasso fisso) emessi dalla stessa banca ("...rendono come i BOT, competono con i BTP, ma non c'è il rischio di vederseli congelare, scadranno fra molti anni..."), si son visti rimborsare quei titoli molto prima della scadenza indicata dall'impiegato ed al valore di lire 100, cioè alla pari, anche quando l'acquisto era stato effettuato al di sopra.

E' successo che l'esperto "suggeritore" non aveva ritenuto opportuno informare il cliente della presenza, nel Regolamento d'emissione dell'obbligazione, della famigerata clausola "call" che, in tema di rimborso del prestito, avrebbe permesso alla banca di richiamare quei titoli a cento lire (se il valore di mercato fosse stato superiore) o di acquistarli sul mercato (se fosse stato inferiore). In altri termini, in un periodo di tassi fortemente in calo, come l'attuale, alle banche non conviene tenere in vita titoli sui quali pagare tassi troppo alti e, pertanto li ritirano dal mercato. Se invece il momento avesse mostrato tassi di mercato superiori a quelli offerti dai titoli bancari, questi si sarebbero svalutati e l'istituto di credito li avrebbe richiamati pagandoli sotto le 100.

Il suggerimento di questo "affare" ha fatto abbandonare i certificati di deposito (135 mila miliardi a fine '98 contro i 290 mila del '95) e raddoppiare, in tre anni, la massa di risparmio investita in obbligazioni bancarie, passata dai 215 mila miliardi di lire di fine 1995, agli attuali 420 mila. Di questi, circa 185 mila

sono a tasso fisso e (si verifichi il Regolamento dei titoli posseduti, richiedendone una copia alla banca) soggette alla clausola "call".

La giustificazione degli esperti gestori è stata la seguente: Il Regolamento non fu mai richiesto dal cliente e la Consob non impone alla banca di fornire informazioni preventive sui prestiti obbligazionari di sua emissione, presumendo che l'acquirente sappia quello che fa.

E' questo il livello professionale espresso dal settore.

In conclusione, ci sentiamo di fornire ai lettori l'indicazione circa il miglior investimento: destinare alcune ore al mese allo studio delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti dal settore mobiliare, il qual è reso complicato ad arte dai "signori della guerra", perché ad essi debba ricorrere chi vuole praticarlo.

---

### **(3) FINANZA**

#### **CONSIGLI AI RISPARMIATORI**

In Italia, negli ultimi 15anni, oltre 200.000 risparmiatori sono stati coinvolti in vari dissesti finanziari che hanno mandato in fumo qualcosa come 5.000 miliardi di lire.

Ma cosa deve fare il risparmiatore per non incappare in situazioni spiacevoli nel caso in cui decida di investire in titoli mobiliari ?

Vi sono delle regole di "minima accortezza" nell'investire, molto semplici da rispettare, vediamole:

#### **ATTENZIONE:**

#### **CONSIGLI PER CHI VUOLE INVESTIRE**

- 1) Diffidare SEMPRE delle offerte occasionalmente pubblicizzate sulla stampa o per televisione, ricordando che è in vigore la legge sulle SIM.**
- 2) Non lasciarsi MAI allettare dalle promesse di più alti rendimenti rispetto a quelli di mercato.**
- 3) Diffidare SEMPRE delle "voci" o delle confidenze di amici, parenti o conoscenti: la raccolta atipica del risparmio è stata canalizzata usando come collettori proprio parenti, amici e conoscenti.**
- 4) Non firmare MAI un contratto se non si sono capite bene tutte le clausole contrattuali, diffidando comunque di coloro che mettono fretta. In alcune fattispecie, anche per la raccolta del risparmio, è valido il "diritto di ripensamento".**
- 5) Diffidare sempre delle società finanziarie poco conosciute, informandosi SEMPRE, interpellando o la propria banca o un esperto finanziario di propria fiducia e di provata onorabilità.**
- 6) Ricordarsi SEMPRE di avere, nei confronti dell'investimento finanziario, lo stesso atteggiamento che si avrebbe nei confronti di qualsivoglia altra merce, bene o servizio da acquistare.**
- 7) In caso di investimento "azionario", guardare bene il "prospetto informativo" diffidando sempre di coloro che promettono di raddoppiare in breve tempo il capitale o, comunque alti profitti e facili guadagni.**
- 8) Ricordarsi SEMPRE di chiedere direttamente informazioni sulla società che propone l'investimento: le società serie sono ben liete di fornirle.**
- 9) Esigere SEMPRE la documentazione sottoscritta, conservandola con cura. Non lasciare MAI (all'intermediario, alla banca, alla fiduciaria o ad altri) moduli o documenti firmati ma che verranno "riempiti successivamente" in nostra assenza.**
- 10) Non investire MAI se la personale situazione finanziaria non lo permette. In caso di investimento seguire, direttamente o aiutati da persona di esclusiva fiducia, l'andamento della sottoscrizione.**
- 11) Leggere SEMPRE le periodiche informazioni inviate dalle società a cui sono stati affidati i propri risparmi. In caso di difficoltà di comprensione "convocare" chi ha proposto l'investimento o recarsi in banca per i necessari chiarimenti.**

**12) In qualsiasi caso di dubbio, non avere remore nel chiedere informazioni alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- Via Isonzo, 19/D 00198 Roma), oppure all'ADUSBEF.**

**ATTENZIONE:**

**CONSIGLI PER CHI VUOLE CHIEDERE UN PRESTITO.**

- 1) Diffidare SEMPRE di quelle pubblicità finanziarie che promettono di risolvere in giornata le esigenze di prestito e/o di finanziamento.**
- 2) Diffidare SEMPRE delle pubblicità che promettono di erogare prestiti e/o finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. Per poter fare paragoni, si ricordi che in qualsiasi sportello bancario sono affisse, per legge, le condizioni relative a tutti i servizi bancari, quindi anche ai prestiti personali. Nelle agenzie bancarie sono altresì esposti i "tassi soglia" (validi per il trimestre in corso) che se superati rendono il prestito "usurario".**
- 3) Si ricordi SEMPRE che, nella maggior parte dei casi, le società finanziarie -per la loro operatività- si approvvigionano di denaro ricorrendo a prestiti e fidi bancari a tassi di mercato.**
- 4) Esigere SEMPRE in via anticipata il testo del contratto che si andrà a sottoscrivere per poterlo analizzare (o farlo analizzare) con attenzione.**
- 5) Non dimenticare che una direttiva CEE, entrata in vigore anche in Italia, prevede che chiunque eserciti credito al consumo è obbligato a riportare sul contratto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) cioè il tasso effettivo (comprensivo di commissioni, spese, ed accessori finanziari) applicato al prestito erogato.**
- 6) Diffidare SEMPRE di quegli intermediari che pretendono somme anticipate ancor prima di avviare l'istruttoria della pratica di finanziamento.**
- 7) Esigere SEMPRE regolari fatture per le somme pagate a qualsiasi titolo alla finanziaria e/o all'intermediario.**
- 8) Diffidare SEMPRE di quelle società che hanno un capitale minimo: le SRL con venti milioni di capitale sociale sono quelle che, secondo la casistica analizzata da Adusbef, sono quelle che hanno riservato le peggiori sorprese.**
- 9) L'Ufficio Italiano dei Cambi (0039.06.46631) detiene un elenco delle società operanti nel settore finanziario: prima di accedere ai servizi di una qualsiasi società finanziaria chiedere informazioni sulla presenza in elenco. Se la risposta dell'UIC è negativa meglio puntare su altre finanziarie.**

---

**(4)**

**Dal**

**TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA**

**n° 385/1993**

**[.....omissis.....]**

**Titolo VI**

**TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Capo 1**

**Operazioni e servizi bancari e finanziari**

**Art. 115**

*(Ambito di applicazione)*

I. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.

**Art. 116 (Pubblicità)**

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato.
  - a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
  - b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
  - c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
  - a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
  - b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
  - c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
  - d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico o norma dell'articolo 1336 (1) del codice civile.

**Art. 117 (Contratti)**

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole l'elemento del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Se non è specificamente indicato nel contratto la clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
  - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuo di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
  - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli di cui sopra sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

**Art. 118** (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

I. Seneicontrattididurataèconvenutalafacoltàdimodificarcunilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Levariazionicontrattualiperlequalinonsíanostateosservateleprescrizioni dei presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dei rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 119** (Comunicazioni periodiche alla clientela)

I. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento dei rapporto.11 CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Perirapportiregolatiincontocorrentel'estrattocontoèinviatoalclientecon periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. li cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

**Art. 120** (Decorrenza delle valute)

I. Gliinteressisuiversamentipressounabancadidenaro,diassegnicircolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Capo II

Credito al consumo

**Art. 121** (Nozione)

I. Percreditoalconsumosiintendelaconcessione,nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

a) alle banche;

b) agli intermediari finanziari;

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione dei pagamento dei prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e dei capo 111 si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo (1).

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai finanziamento di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti dei Codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

c) ai finanziamento rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

d) ai finanziamento privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

- e) ai finanziamenti destinati all'acquisto e alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
- f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

**Art. 122** (Tasso annuo effettivo globale)

- 1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- 2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando il particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
- 3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

**Art. 123** (Pubblicità)

- 1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo II 6. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
- 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

**Art. 124** (Contratti)

- 1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi I e 3.
- 2. I contratti di credito al consumo indicano:
  - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
  - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  - c) il TAEG;
  - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
  - f) le eventuali garanzie richieste;
  - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- 3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
  - a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
  - b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
  - c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
- 4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressa previsione contrattuale. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
- 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
  - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
  - b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
  - c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

**Art. 125** (Disposizioni varie a tutela dei consumatori)

I. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile (1) si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile (1).

4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

**Art. 126** (Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)

1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

- a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
- b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- c) le modalità di recesso dal contratto.

---

## **LE MODIFICHE AL T.U. BANCARIO**

**Pubblichiamo il decreto legislativo del 4.8.99, n.342 pubblicato sulla G.U. n.233 del 4.10.99 contenente modifiche al d.l.g. 1.9.93, n.385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

**Art.1**

*Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione*

1. Nel comma 1 dell'art. 2 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.l.g.1-9-93, n.385, di seguito denominato "T.U.", le parole: "dal ministro del bilancio e della programmazione economica" sono soppresse.

**Art.2**

*Raccolta del risparmio da parte di società cooperative.*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art.11 T.U. è inserita la seguente:

"c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni".

2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'art.11 T.U. è aggiunta la seguente:

"g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n.130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge".

3. Nel primo periodo del comma 4-bis dell'art.11 T.U. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "c-bis)".

4. Nel comma 5 dell'art.11 T.U. dopo le parole "lettere c) ", sono inserite le parole "c-bis)".

**Art.3**

*Autorizzazione dell'attività bancaria*

1. Dopo il comma 2 dell'art.14 T.U. è inserito il seguente:

"2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività".

#### **Art.4**

*Ammissione a socio di banca popolare.*

1. Nel comma 5 dell'art.30 T.U. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.

#### **Art.5**

*Ammissione a socio di banca di credito cooperativo*

1. Il comma 5 dell'art.34 T.U. è abrogato.

2. Il comma 6 dell'art.34 T.U. è sostituito dal seguente: " 6. Si applica l'art.30, comma 5. ".

#### **Art.6**

*Credito fondiario: estinzione anticipata*

1. Il comma 1 dell'art.40 T.U. è sostituito dal seguente:

" 1 - I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal Cicer al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. ".

2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 40 T.U., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.

#### **Art.7**

*Garanzie relative al credito agrario e peschereccio*

1. L'art.44 T.U. è sostituito dal seguente:

" Art.44- (Garanzie) -

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art.46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita de beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'art.2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi, di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".

#### **Art.8**

*Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi*

1. Il comma 1 dell'art.46 T.U. è sostituito dal seguente:

" 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. ".

2. Il comma 3 dell'art. 46 T.U. è sostituito dal seguente:

" 3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art.1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.".

3. Dopo il comma 5 dell'art. 46 T.U. è aggiunto il seguente:

"6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà".

#### **Art.9**

*Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.*

1. L'art. 47 T.U. è sostituito dal seguente:

"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).

1) Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2) L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3) I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente."

2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'art.47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1° luglio 2000.

#### **Art.10**

*Credito su pegno*

1. L'art.48 T.U. è sostituito dal seguente:

"Art.48 (Credito su pegno).

1-Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n.745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n.1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d' Italia."

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitati all'esercizio dell'attività di credito su pegno.

#### **Art.11**

*Sostituzione della rubrica dell'art.52 T.U.*

1. La rubrica dell'art.52 T.U. è sostituita dalla seguente:

"Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti".

#### **Art.12**

*Cessione di rapporti giuridici*

1. La rubrica dell'art. 58 T.U. è sostituita dalla seguente:

"Cessione di rapporti giuridici".

2. Il comma 3 dell'art. 58 T.U. è sostituito dal seguente:

"3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".

3. Dopo il comma 6 dell'art. 58 T.U. è aggiunto il seguente:

"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art.65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.107."

**Art.13**

*Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società finanziarie capogruppo*

1. Nel comma 1 dell'art.63 T.U. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole "capi III e IV".

**Art.14**

*Vigilanza ispettiva*

1. Il comma 3 dell'art.68T.U. è sostituito dal seguente:

"3.La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. ".

**ART. 15**

*Requisiti di onorabilità degli organi dell'amministrazione straordinaria*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 71 T.U. è aggiunto il seguente:

"6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 26".

**ART. 16**

*Gestione provvisoria*

1. L'art. 76 T.U. è sostituito dal seguente:

"Art. 76 (Gestione provvisoria).

1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6; 72, commi 3, 4, 7 e 9; 73, commi 1 e 2; 74 e 75, comma 1.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'art. 73 comma 1".

**ART. 17**

*Accertamento del passivo: Rettifica di citazione*

1. Nei commi 2 e 6 dell'art. 86 T.U. le parole: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee" sono sostituite dalle parole "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

**ART. 18**

*Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'art. 58 T.U.*

1. Nel comma 2 dell'art. 90 T.U, dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".

**ART. 19**

*Restituzioni e riparti*

1. Il comma 1 dell'art. 91 T.U. è sostituito dal seguente:

"1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al dlgs 24/2/1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.".

2. Nel comma 2 dell'art. 91 T.U. le parole "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee" sono sostituite dalle parole: "dlgs 24/2/1998, n. 58".

**ART. 20**

*Elenco generale:- coordinamento con dlgs 26.8.98, n. 319*

1. Nel comma 1 dell'art. 106 T.U. le parole: "dal ministro del tesoro, che si avvale dell'Uic" sono sostituite dalle parole "dall'Uic".

2. Il comma 5 dell'art. 106 T.U. è sostituito dal seguente:

" 5. L'Uic indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob".

3. Il comma 6 dell'art. 106 T.U. è sostituito dal seguente:

" 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'Uic può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. "

#### **ART. 21**

##### *Elenco speciale*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 107 T.U. è aggiunto il seguente:

" 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47".

#### **ART. 22**

##### *Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con dlgs n. 319/98*

1. Il comma 1 dell'art. 111 T.U. è sostituito dal seguente:

" 1. Il ministro dei tesoro, su proposta dell'Uic, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2;

b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. "

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 111 T.U. è soppresso.

#### **ART. 23**

##### *Pubblicità delle condizioni contrattuali*

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 116 T.u. le parole: "sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse.

#### **ART. 24**

##### *Comunicazioni periodiche alla clientela*

1. Nel comma 3 dell'art. 119 T.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela".

2. Il comma 4 dell'art. 119 T.u. è sostituito dal seguente:

" 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. "

#### **ART. 25**

##### *Modalità di calcolo degli interessi*

1. La rubrica dell'art. 120 T.u. è sostituita dalla seguente: " Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi ".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 T.u. è aggiunto il seguente:

" 2. Il Cicer stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

#### **ART. 26**

##### *Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali*

1. Nell'art. 127 T.u., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Le deliberazioni di competenza del Cicer previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'Uic per i soggetti operanti nel settore finanziario, iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106."

#### **ART. 27**

*Controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali*

1. L'art. 128 T.u. è sostituito dal seguente:

" Art. 128 (Controlli)

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art.106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'Uic che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il Cicer indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli artt. 144, commi 3 e 4, e 145 comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità. il ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'Uic o delle altre autorità indicate dal Cicer ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a 30 giorni."

#### **ART. 28**

*Abusiva attività finanziaria*

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 132 T.u. è soppresso.

#### **ART. 29**

*Abusivismo bancario e finanziario: denuncia al pubblico ministero*

1. Dopo l'art. 132 T.u. è inserito il seguente:

"Art. 132-bis (Denuncia al pubblico ministero) 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'Uic possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 Codice civile."

#### **ART. 30**

*Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione*

1. Nel comma 3 dell'art. 133 T.u. la parola: "multa" è sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" e la parola: "pena" è sostituita dalla parola: "sanzione".

#### **ART. 31**

*Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione*

1. Nel comma 1 dell'art. 138 T.u. le parole: "l'art. 5 della legge 17/5/1991, n. 157" sono sostituite dalle parole: "l'art. 181 del dlgs 24/2/1998, n. 58".

#### **ART. 32**

*Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni*

1. Il comma 1 dell'art. 140 T.u. è sostituito dal seguente:

" 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 20, commi 1, 3, primo periodo e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110 commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni".

#### **ART. 33**

*Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 144 T.u. è aggiunto il seguente:

"5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa da rapporto di lavoro subordinato".

#### **ART. 34**

##### *Procedura sanzionatoria*

1. L'Art. 145 T.u. è sostituito dal seguente:

" Art.145 (Procedura sanzionatoria)

1 Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'Uic, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

2) Il ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'Uic, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3) Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'art.8.

4) Contro il decreto del ministro del tesoro è ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro 30 giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte d'appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

5) L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6) La Corte d'appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7) La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8) Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art.8.

9) Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23/9/1973, n.602, come modificato dal dlgs 26/2/1999, n.46.

10) Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11) Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art.16 della legge 24/11/1981, n.689".

#### **ART. 35**

##### *Soggetti operanti nel settore finanziario*

1. Il comma 4 dell'art.155 T.u. è sostituito dal seguente:

" 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'art.29, comma 1, della legge 5/10/1991, n.317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente dlgs e gli artt.2, 3 e 4 del dl 3/5/1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/1991, n.197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.".

2. Dopo il comma 4 dell'art. 155 T.u. sono aggiunti i seguenti commi:

" 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 106, comma 6, 108 e 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.

Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Uic, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art.4, comma 2, del dl 3/5/1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/1991, n.197.

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Cicr. ".

#### **ART. 36**

*Modifica di disposizioni legislative*

1. Dopo il comma 3 dell'art.156 T.u. sono aggiunti i seguenti:

"4. L'art. 213 r.d. 6/5/1940, n.635, è sostituito dal seguente:

"Art.213 - Gli oggetti non riscattati entro 30 giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli artt.529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.".

5. Il comma 3 dell'art.4 del d.p.r. 31/3/1988, n.148, è sostituito dal seguente:

" 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.".

6.L'art. 58 della legge 23/12/1998, n.448, è sostituito dal seguente:

"Art. 58 (Obbligazioni delle società cooperative). 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni " ai sensi dell'art.11 del dlgs 1/9/1993, n.385, sono sottoposte alle disposizioni degli artt.2411 e seguenti del cc e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'art.15, comma 2, della legge 31/1/1992, n.59, nonché a quanto previsto dagli artt. 114 e115 del dlgs 24/2/1998, n.58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.".

7.Nel comma 1 dell'art. 3 della legge 26/11/1993, n.489, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono soppresse".

#### **ART. 37**

*Norme abrogate*

Dopo il comma 3 dell'art. 161 T.u. è inserito il seguente:

" 3-bis. Sono abrogati i commi 4,5 e 6 dell'art.4 del d.p.r. 31/3/1988, n.148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.155, comma 5, del presente decreto legislativo.".

#### **ART. 38**

*Termini per le norme di attuazione*

I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

---

### **LE ISTRUZIONI DEL CICR**

L'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha aggiunto al primo comma dell' art. 120 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria il seguente secondo comma:

*"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".*

***Riportiamo il testo delle istruzioni del CICR sull'applicazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria.***

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

**Art. 2**

**Conto corrente**

- 1) Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
- 2) Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
- 3) Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

**Art. 3**

**Finanziamenti con piano di rimborso rateale.**

- 1) Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 2) Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 3) Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
- 4) Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

**Art. 4**

**Operazioni di raccolta**

Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

**Art. 5**

**Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza.**

Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

**Art. 6**

**Trasparenza contrattuale**

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera, indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto.

#### Art. 7

##### Disposizioni transitorie

1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre 2000.

3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

### **UN COMMENTO DELL'AVV. ANTONIO TANZA**

CON LA PIOGGIA DI ORDINANZE DI RIMMISSIONE DEGLI ATTI PER IL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, ECCO CHE IL TRIBUNALE DI BRINDISI SOLLEVA ANCHE LA QUESTIONE DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA POTERI DELLO STATO

(Delegazione ADUSBEF della Puglia - avv. Antonio TANZA)

Com'è noto, l'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato la rubrica dell'art. 120 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituendola con la seguente: *"Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi"*; ed inoltre ha aggiunto al primo comma del suddetto art. 120 t.u. il seguente secondo comma: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori"*; infine il terzo comma dell'art. 25 recita: *"Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"*.

Tale ultima disposizione, che afferma la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati in passato, sta' creando, nella Giurisprudenza più accorta e vicina ai problemi dei consumatori e degli utenti, notevoli problemi ai fini della decisione sull'eccezione di nullità (oramai consolidata nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione) della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - giudice unico - dott. Stefano Marzo ha emesso, in data 11 novembre 1999, un'ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità'

costituzionale con contestuale ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, nella causa civile iscritta al n. 499/99 r.g.a.c., avente per oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del Banco di Napoli s.p.a. -

Il Tribunale brindisino ha rilevato come l'art. 25 del d. lgs. 4.8.99 n. 342 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4.10.99 n. 233 ed entrato in vigore il 19.10.1999) appare:

in contrasto con l'art. 76 Cost. per la carenza assoluta di legge di delegazione che rende geneticamente incostituzionale la norma in esame.

in contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 cost. poiché l'art. 25, comma terzo, d. lgs. 342/99, sarebbe una disposizione interpretativa e, dunque, si avrebbe:

- a) violazione dei limiti costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni interpretative.
- b) violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 cost).
- c) violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (artt. , 24, 101, 102, 104 cost.)

in contrasto con gli artt. 76, 3, 24, 101, 102, 104 cost., poiché l'art. 25, comma terzo, d. lgs. 342/99, sarebbe una disposizione innovativa avente efficacia retroattiva e, dunque, si avrebbe:

- a) carenza di delega a conferire efficacia retroattiva alla norma delegata (art. 76 cost.).
- b) violazione del principio di ragionevolezza, quale limite per l'emanazione di leggi aventi efficacia retroattiva (art. 3 cost.).
- c) violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (artt. , 24, 101, 102, 104 cost.).

contrasto con gli artt. 3, 47 cost. poiché se è vero che il risparmio è una risorsa pubblica, non può essere legittimamente favorita una pratica "contra legem" che ne ha deformato la naturale funzione con grave danno per chi ha fatto ricorso al credito bancario, per la stabilità dei prezzi e per l'intero sistema economico.

Per tutti questi motivi, visti gli artt. 134 della costituzione, e 23 della l. 11.3.1953 n. 87, il Tribunale di Brindisi, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 , comma terzo, d.lgs. 4.8.99 n. 342 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4.10.99 n. 233 ed entrato in vigore il 19.10.99) in relazione agli artt. 76, 3, 24, 101, 102, 104 e 47 della Costituzione.

A tal punto il Dott. MARZO ha proposto alla Consulta contestuale ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello stato, che qui si riporta integralmente:

"...con il presente ricorso il tribunale di brindisi, giudice unico civile, intende adire la corte costituzionale, ai sensi degli artt. 134 cost. e 37 l. 11.3.1953 n. 87, affinché accerti che il governo, con l'emanazione dell'art. 25, comma terzo, d.lgs. 342/99 (*"le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. in difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"*) ha esercitato attribuzioni di natura giurisdizionale che sono riservate in via esclusiva al potere giudiziario, pertanto dichiara che l'art. 25 terzo comma in esame è viziato da incompetenza e lo annulli.

Come dimostrato al paragrafo 1) dell'ordinanza che precede, con la quale è stata sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, d.lgs 342/99 (contrasto con l'art. 76 Cost. - carenza assoluta di legge delega), nessuna delle fonti richiamate nel preambolo del decreto legislativo (l'art. 25 della legge 18.2.92 n. 142 concernente l'attuazione della direttiva n. 89/464/Cee del consiglio del 15.12.89; l'art. 1, comma 5, della legge 24.4.98 n. 128 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee; il decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; il decreto legislativo 24.2.1998 n. 58 recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria) contiene la norma di delegazione che legittima il governo ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la disciplina dei singoli contratti bancari o, più in particolare, la *"modalità di calcolo degli interessi"*. a tale riguardo, si richiamano tutte le motivazioni riportate nel citato paragrafo 1) dell' ordinanza che precede, al quale espressamente si fa rinvio.

A ciò va aggiunto quanto esposto al paragrafo 2) punto c) dell'ordinanza che precede, con riferimento alla "violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario con riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104 cost.". in particolare si è dimostrato che l'art. 25 terzo comma d.lgs. 342/99, non contenendo alcun precetto dotato di generalità ed astrattezza ed affermando la validità e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute in tutti i contratti stipulati in passato dalle banche, svolge una funzione prettamente giurisdizionale, in quanto si sostituisce all'autorità giudiziaria nel dirimere il contenzioso in atto fra banche e clienti che verte proprio sulla validità delle clausole contrattuali relative all'anatocismo. a tale riguardo, si richiamano tutte le motivazioni riportate nel citato paragrafo 2) dell'ordinanza che precede al quale espressamente si fa rinvio.

Stante la mancanza di copertura legislativa (per carenza assoluta di legge delega), l'emanazione del terzo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/99 integra un'attività riconducibile esclusivamente al governo e non anche al parlamento. inoltre la carenza assoluta di legge delega impone di collocare l'emanazione della predetta disposizione fuori dall'ambito dell'esercizio del potere legislativo (compreso quello di produzione di leggi delegate o in genere di atti aventi forza di legge - artt 76 e 77 Cost.). pertanto è assolutamente escluso che si verta in tema di conflitto di attribuzioni provocato da una legge o di un atto avente forza di legge. inoltre l'art. 25, terzo comma, considerata la radicale illegittimità dello stesso per via della carenza assoluta di legge delega, non presenta gli elementi essenziali minimi che consentano di qualificarlo come disposizione di legge delegata; esso pertanto non è censurabile sotto il ristretto profilo dell'eccesso della delega (visto che la delega è radicalmente inesistente) ma è censurabile in primo luogo come attività posta in essere illegittimamente dal governo al di fuori dei poteri legislativi che competono al potere esecutivo in quanto delegati dal parlamento. e' ben nota la sentenza della Corte Cost. n. 406/89, che ha escluso la sindacabilità in via di conflitto delle leggi e degli atti aventi forza di legge; tuttavia è altresì noto che (come rilevato anche dalla dottrina - A. Pisaneschi "i conflitti di attribuzione tra poteri") *"la legge o l'atto equiparato non possono essere sindacati direttamente, ma possono essere annullati in sede di conflitto quando siano la conseguenza di un comportamento illegittimo"*, tanto che con la citata sent. 406/89 la Corte Cost. ha dichiarato inammissibile il conflitto nei confronti delle camere, ma ammissibile nei confronti del governo in quanto incorso in un comportamento illegittimo, per avere omesso la sottoposizione al controllo preventivo delle corti dei conti. nella fattispecie in esame analoga illegittimità di comportamento è ravvisabile nell'attività del governo che, in sede di emanazione di leggi delegate, ha omesso completamente di verificare se esista una qualche legge di delega riferibile alla disciplina dei singoli contratti bancari e delle "modalità di calcolo degli interessi".

p. t. m.

il Tribunale di Brindisi, sezione civile, giudice unico, chiede che l'ecc.ma Corte Costituzionale, adita in via di conflitto di attribuzioni, dichiari che il governo, con l'emanazione dell'art. 25, comma terzo, d.lgs. 4.8.1999 n. 342, ha esercitato attribuzioni di natura giurisdizionale che sono riservate in via esclusiva al potere giudiziario, dichiari che il predetto art. 25 terzo comma è viziato da incompetenza assoluta e per l'effetto lo annulli. ordina alla cancelleria di provvedere al deposito (a mezzo posta) del presente ricorso presso la corte costituzionale.

Ci piace a tal punto concordare con il Dott. Vincenzo CARBONE quando, con riferimento agli ulteriori sviluppi che si avranno con la decisione della Consulta sul censurato decreto legislativo, si auspica di non dover richiamare la concezione goethiana del Faust secondo la quale **il diritto è un male perenne che si trasmette da generazione in generazione, per cui la ragione finisce nell'assurdo e il beneficio in un danno**".

Speriamo di leggere, dunque, una sentenza che si basi sulla Giustizia e non sulla politica.

Lecce, 14 gennaio 2000 Avv. Antonio TANZA

---

(5)

**Dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEL SETTORE BANCARIO  
E FINANZIARIO dell'ABI**

Con la pubblicazione delle ultime tre parti del "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario", predisposto dall'ABI il 22 gennaio 1996, riteniamo di far cosa utile al sistema finanziario, agli impiegati di banca addetti alla clientela, agli utenti del credito.

Non siamo a conoscenza di variazioni. Qualora vi fossero state modifiche, chiediamo cortesemente a chi è in grado di farlo, di volercele cortesemente comunicare.

[.....omissis.....]

## **PARTE TERZA**

### **LA RELAZIONE CON IL CLIENTE**

La relazione con il cliente si realizza attraverso le seguenti fasi:

1. L'inizio del rapporto
2. La fornitura del prodotto/servizio
3. La cessazione del rapporto
4. La promozione del prodotto/servizio
5. L'assistenza del prodotto/servizio

Si sottolinea che le prime tre fasi sono evidenziate secondo la sequenza temporale che le caratterizza nell'ambito della relazione con il cliente. Le ultime due si riferiscono, invece, ad attività che l'aderente può svolgere durante l'intera vita del rapporto con il cliente.

#### **1. L'inizio del rapporto**

L'aderente si impegna a:

utilizzare nei contratti una forma grafica di facile lettura;

fornire al cliente l'assistenza necessaria affinché tutte le clausole contrattuali risultino pienamente comprensibili, evidenziando in particolare le condizioni economiche ed i termini che potrebbero influire sulle prestazioni del prodotto o del servizio;

fornire - su richiesta del cliente - una copia in bianco del contratto relativo al prodotto o del servizio offerto.

#### **2. La fornitura del prodotto/servizio**

L'aderente si impegna a:

garantire al cliente la possibilità di identificare ogni interlocutore che agisca in nome e per conto dell'aderente;

fornire i prodotti e servizi in conformità alle condizioni di offerta e alle modalità di fruizione degli stessi;

dare comunicazione, anche attraverso forme impersonali, delle modifiche intervenute nelle modalità di offerta e di fruizione dei prodotti servizi-

valutare eventuali proposte o suggerimenti del cliente volti a migliorare la fornitura del prodotto o del servizio;

fornire le informazioni che permettono l'utilizzo corretto del prodotto o del servizio.

#### **3. La cessazione del rapporto**

L'aderente si impegna a:

richiamare l'attenzione del cliente sulle clausole e sulle condizioni relative alla cessazione del rapporto;

fornire le informazioni sugli effetti derivanti dalla cessazione del rapporto;

operare in modo che, tenendo conto della propria struttura organizzativa e della natura del rapporto, tutte le attività relative alla cessazione dello stesso vengano effettuate nel minor tempo possibile.

#### **4. La promozione del prodotto/servizio**

La promozione può avvenire prevalentemente mediante:

relazione interpersonale (allo sportello, presso il domicilio del cliente, attraverso il colloquio telefonico);  
strumenti ed apparecchiatura informatiche (es. Bancomat, ecc.);

opuscoli ed altri supporti informativi messi a disposizione nei propri locali aperti al pubblico;  
materiale promozionale inviato al domicilio del cliente;  
altri strumenti di comunicazione (stampa, televisione, radio, affissioni, ecc.).

A tal proposito l'aderente si impegna a:

svolgere la propria attività promozionale in modo da favorire la corretta comprensione delle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti;

formulare le offerte di prodotti e servizi in aderenza alle proprie effettive capacità professionali ed organizzative;

rispettare la volontà del cliente, espressa per iscritto, di non essere destinatario di ripetute azioni promozionali a mezzo di contatti telefonici.

#### **5. L'assistenza**

L'aderente si impegna a fornire:

le informazioni sulle opportunità ed alternative commerciali offerte, nell'ambito della propria gamma di prodotti e servizi, utili alla risoluzione delle specifiche esigenze del cliente;

le informazioni sui prodotti e servizi commercializzati per conto di terzi o offerti con il concorso di terzi;

le informazioni e gli strumenti utili a prevenire o ad affrontare le situazioni di emergenza.

### **PARTE QUARTA**

#### **L'ATTIVITA DELL'ADERENTE**

Le motivazioni alla base della relazione con l'aderente sono riconducibili in linea generale alle seguenti esigenze espresse dal cliente:

investimento

finanziamento

incassi e pagamenti

La risposta dell'aderente a tali esigenze è configurabile nelle seguenti attività:

raccolta e gestione del risparmio

concessione del credito

fornitura di servizi di incasso e pagamento

#### **I. La raccolta e la gestione del risparmio**

Nell'ambito dell'attività di raccolta e gestione del risparmio l'aderente offre una gamma di prodotti e servizi che vanno dal conto corrente e dalle altre forme di deposito fino alla gestione patrimoniale e alle altre operazioni di intermediazione in valori mobiliari.

In questo contesto particolare rilevanza riveste l'assistenza che l'aderente deve prestare al cliente in relazione al contenuto specifico dei singoli prodotti e servizi.

In particolare, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si impegna a: illustrare in modo completo e comprensibile le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, in particolare, con riferimento alla durata, ai vincoli e alle opportunità di smobilizzo;

fornire le informazioni relative ai tassi applicati e ai rendimenti; qualora non siano predeterminati, illustrare le modalità di quantificazione degli stessi;

rappresentare gli aspetti di rischio anche di natura non finanziaria.

Con riguardo all'attività di intermediazione mobiliare, l'aderente al presente Codice si conforma alle norme prescritte dal "Codice di comportamento dei componenti gli organi amministrativi, dipendenti e collaboratori degli intermediari autorizzati di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991".

In particolare, vengono in questa sede richiamati alcuni principi del suddetto "Codice" che stabiliscono:

1) *per gli organi amministrativi*, il divieto di:

compiere, anche per interposta persona, operazioni su valori mobiliari, sulla base di informazioni specifiche acquisite in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, fino a quando dette informazioni non siano state rese pubbliche;

utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o dei terzi, comunicarle ad altri e indurre chiunque ad operare sui valori mobiliari cui le informazioni stesse si riferiscono;

2) *per i dipendenti*, l'obbligo di:

comportarsi con correttezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti, mantenendo, comunque, la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti stessi o di cui dispongano in ragione della propria funzione;

non utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o di terzi ed, in particolare, non comunicarle ad altri nè indurre chiunque ad operare sui valori mobiliari cui le informazioni stesse si riferiscono;

rispettare - qualora effettuino operazioni mobiliari per proprio conto, avvalendosi delle apposite strutture e dei servizi dell'aderente da cui dipendono ovvero tramite altri intermediari autorizzati - le disposizioni previste dalla legge n. 1/91 e dai relativi Regolamenti di attuazione, le norme dei richiamato "Codice" e le istruzioni che regolano le modalità e le condizioni stabilite dall'intermediario per l'accettazione, l'esecuzione ed il regolamento degli ordini relativi alle operazioni ammesse;

non effettuare in contropartita con i clienti operazioni su valori mobiliari per proprio conto anche per interposta persona;

mantenere la riservatezza sulle informazioni specifiche, relativamente ai valori mobiliari, acquisite in ragione dello svolgimento della propria attività di lavoro, potendo effettuare operazioni per conto proprio, anche per interposta persona, su tali valori, solo quando tali informazioni siano state rese pubbliche;

3) *per i promotori finanziari*, l'obbligo di:

rispettare le stesse disposizioni previste per i dipendenti, in quanto compatibili con l'attività da essi svolta; l'osservanza di tali disposizioni, nel caso di promotori che agiscono in qualità di agenti o mandatari dell'aderente, deve essere prevista nei contratti di agenzia o di mandato e la relativa violazione costituisce grave inadempienza contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto di agenzia o di mandato e l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno;

operare in modo che il cliente sia adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni in valori mobiliari, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per assumere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Si rammenta che il predetto "Codice" dispone che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso potrà assumere

rilevo sul piano disciplinare, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

## **2. La concessione del credito**

### **2.1 Generalità**

Nell'attività di concessione del credito, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito indicate, poste nell'interesse generale dei clienti e a tutela degli stessi.

In particolare, esso si impegna a:

ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste di affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa, delle procedure interne e della tipologia del fido richiesto;

seguire criteri di trasparenza nelle procedure per la valutazione delle richieste di affidamento, al fine di consentire la conoscenza dello stato di avanzamento della pratica di fido;

sensibilizzare i clienti sulla necessità di un'accorta gestione degli assegni bancari nonchè sui rischi insiti nel richiedere prestiti a soggetti non legittimati a svolgere attività di finanziamento;

rafforzare le procedure interne per il controllo del proprio personale, affinché siano rispettati i principi di cui ai punti precedenti.

## **2.2** *Modalità operative*

Per una corretta attività di concessione del credito e al fine di formarsi un ragionevole convincimento in merito alla capacità di rimborso, l'aderente acquisisce e valuta una serie di notizie che riguardano il richiedente, l'attività svolta e le finalità del finanziamento richiesto.

In relazione alla valutazione della domanda di concessione del credito e dell'eventuale successiva disponibilità, oltre alla situazione patrimoniale e reddituale, l'aderente deve:

tener conto di informazioni desunte dai rapporti commerciali intrattenuti in passato, ottenute da agenzie specializzate oppure fornite dal cliente stesso;

informare il cliente circa l'elenco dei documenti da produrre per l'apertura dell'istruttoria di concessione del credito, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'istruttoria stessa;

comunicare al cliente, anche attraverso forme impersonali, i tempi medi di risposta alla richiesta di credito, decorrenti dal completamento della documentazione necessaria e determinati in relazione alla tipologia e alla complessità del finanziamento;

indicare, conseguentemente, i tempi medi necessari per l'effettiva disponibilità del finanziamento stesso;

adottare procedure interne di valutazione, gestione e controllo dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni.

## **2.3** *Assistenza*

L'aderente si impegna a fornire un'assistenza adeguata per la comprensione degli aspetti contrattuali connessi all'erogazione e all'utilizzo del credito, in particolare su:

le modalità di rimborso

le modalità di revoca da parte dell'aderente

le modalità di recesso e di estinzione anticipata da parte del cliente

gli aspetti di rischio connessi alla specifica tipologia di finanziamento.

## **3. La fornitura di servizi di incasso e pagamento**

Nell'attività di fornitura di servizi di incasso e pagamento, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si impegna a:

illustrare in modo completo e comprensibile i rischi connessi alla specifica tipologia dei servizi e degli strumenti di incasso e pagamento;

evidenziare le responsabilità del cliente connesse al possesso, all'uso, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti di pagamento;

comunicare tempestivamente l'impossibilità di eseguire l'ordine del cliente;

adottare efficaci criteri di sicurezza nel caso in cui gli ordini di incasso o pagamento vengano impartiti attraverso l'utilizzo diretto di collegamenti informatici e telematici tra cliente e aderente.

L'esecuzione degli ordini di incasso o pagamento è assicurata per il tramite di infrastrutture consortili e centri applicativi che intervengono nel trasporto delle informazioni telematiche necessarie alla corretta esecuzione degli ordini stessi.

## **PARTE QUINTA**

### **IL RECLAMO DEL CLIENTE**

L'aderente si impegna a:

adottare una procedura interna per il trattamento celere e corretto dei reclami dei cliente;

informare il proprio cliente dell'esistenza della procedura per i reclami, fornendo indicazioni circa le modalità da seguire e le ulteriori iniziative da intraprendere nell'eventualità che l'esito del reclamo sia ritenuto insoddisfacente;

garantire nei propri locali aperti al pubblico la presenza di personale a conoscenza della procedura interna per i reclami e in grado di assistere i clienti fornendo al riguardo le relative informazioni;

accettare il reclamo presso uno qualunque dei propri locali aperti al pubblico;

non richiedere rimborsi di alcun genere al cliente per le attività necessarie all'esame del reclamo ed alla risposta da fornire;

monitorare periodicamente i reclami pervenuti al fine di interpretarne la motivazione o rilevare le eventuali anomalie verificatesi durante la fornitura del prodotto o servizio;

valutare gli eventuali interventi di tipo organizzativo e regolamentare da effettuare per evitare il ripetersi del reclamo stesso.

In relazione ai reclami presentati dalla clientela, si ricorda che l'aderente può aver sottoscritto l'"Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario". In tal caso la relativa adesione e il contenuto del Regolamento dell'Accordo saranno pubblicizzati a mezzo di idonea documentazione asportabile presso i locali dell'aderente aperti al pubblico.

Tale Accordo regola "qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con l'ente creditizio e avente per oggetto rilievi circa il modo con cui l'ente creditizio abbia gestito operazioni e servizi", come desumibile dall'art.1 del relativo Regolamento.

Si rammenta che l'Ombudsman Bancario ha domicilio in: Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 Roma  
Nel caso in cui l'aderente al presente Codice abbia sottoscritto anche il suddetto Accordo, il cliente ha a disposizione gli strumenti previsti dal citato Regolamento, al quale si rimanda, per la presentazione del suo reclamo. Restano ferme per gli aderenti le regole del Codice di cui al presente paragrafo.

Al fine di garantire la coerenza dei principi enunciati nel Codice all'evoluzione della normativa, delle prassi operative e delle modalità di offerta dei prodotti e servizi, il Codice è sottoposto a revisione ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta l'associazione Bancaria Italiana lo ritenga opportuno.